IV

IV[2]

IIv

A laude di Dio — e della Gloriosissima Madre Vergine Maria et delli Beati Ap.toli Pietro et Paolo di S.ta Chiesa n.ri Avocati et di tutti li Santi et Sante della Corte Celestiale et ad honore del SS.mo in Xpo Pre Sig. n.ro Urbano Papa 8.o e dell'Ill.mo Sig. Antonio Simoncelli perpetuo Sig.re et Prone del Castello di Viceno &c.

Questi sono li statuti et ordinationi del Castello di Viceno fatti et approvati dal d.o Ill.mo Sig.r Prone quali si doveranno inviolabilmente osservare &c.

ARCHIVIO STORICO
ORVIETO
Scaffale Alfa
Palchetto A
Numero 20
Colonna IV
Indicazioni sistematiche
Pe.a S.e I.a 8.5
Statuti di
Viceno sec XVII
MATRICOLA 40

Iv

ARCHIVIO STORICO

ORVIETO

Scaffale Alfa

Palchetto A

Numero 40

Colonna IV

Indicazioni sistematiche

Pal.a Sc.la B - n° 7 - Statuti di [illegible]

MATRICOLA 40

4

Statuto del Castello di Viceno

Parte I.
Serie I.
N. 5.

ARCHIVIO STORICO
ORVIETO

Scaffale Alfa
Palchetto A
Numero 10
Colonna IV

Indicazioni sistematiche
P.e I.a S.e I.a B-5
Statuti di
Veceno

MATRICOLA 40

Libro Primo del Regimento

Del Podestà et suo offitio Cap. 1

Statuimo et ordiniamo che il Pod.re quale sarà eletto per l'
Ill.mo Mag.co Prior del Castello di Uzzano debba nel principio
del suo offitio giurare in mano de Priori che per tempo
saranno, o altri deputati da sua Ill.ma Ill.ma d'esercitare
l'offitio suo bene, et diligentemente et senza fraude alcuna
et d'administrare giustitia indifferentemente à ciascheduno
che glie la domanderà, et d'osservare inviolabilmente li d.ti
statuti, e l'altri buoni et laudabili consuetudini del d.o Castello
et finito che haverà l'offitio suo debba consignare tutti
li suoi libri civili, et Criminali da lui dati, et altri
scritture pertinenti all'offitio, et di mano à lui in qual-
sivoglia modo pervenute in mano di chi sarà deputato da
esso Ill.mo Mag.co Pod.re et stare à sindicato tre giorni, o li sin-
dici si habbiano à deputare dall'Ill.mo Mag.co Prior et per sua
provisione debba havere scudi quattro l'anno da pagarsi per
gli huomini di d.o Castello.

Del modo di fare il nuovo Rotolo Cap. 2

Statuimo, et ordiniamo che finito che sarà il Rotolo delli Consoli quelli
che saranno in quel tempo debbano con licenza dell'Ill.mo Mag.co Prior
nominare due huomini più pratichi, et giuditiosi et con intervento
del Pod.a o altro deputato dal Mag.co et eleggere dodici huomini
più pratichi

1v

~~più prattiche e prudenti~~

re di quelli fornite Polle delli quali se ne cavi una

a sorte da durare l'offitio loro un anno per ciascheduna polla, et questa estrattione si debba fare presente il Potta o altro deputato dal Sig.re per otto giorni davanti che finisca l'offitio delli Santesi pro tempore et il d.to Bossolo si debba tenere serrato dentro una scatola di Legno sigillata con il Sigillo del Sig.re acciò non possa farsi fraude, e si debba tenere in Cassa sotto Chiave e che non si mova senza intervento del Pod.tà o altro deputato da sua Sig.ria

Dell'offitio delli Santesi Cap. 3

Statuimo, et ordiniamo, che li Santesi, quali per il tempo saranno estratti debbono pigliar l'offitio il primo di Gen.ro e pigliare il giuram.to in mano del Potta o altro deputato dal Sig.re d'esser obbediente et fedele al Sig. Prone del d.to Castello, et esercitare il loro offitio bene et diligen.te senza fraude alcuna tanto nelle cose spettante a d.ti Ill.mi Sig.ri et sua giurisditione quanto nelle cose pubbliche del Commune di d.to Castello, et una volta la settimana almeno si debbono rappresentare, et comparire davante al Pod.tà acciò occorrendo cosa alcuna tanto a bene fitio d'esso Ill.mo Sig.e Prone come della Communità

si potti

li possi maturamente provedere. Dichiaranno che se
alcuno recusarà accettare d.to offitio del Priorato, o vero otto
giorni doppo che sarà stato estratto sarà negligente ad
andare a giurare l'offitio come di sopra ipso fatto
incorra nella pena di giulij quindici da pagarsi
subbito fatto la recusatione, o vero passate le otto giorni
come di sopra. Debbano anco nel principio del loro offi
tio diligentem.te rivedere li conti alli Priori loro ante
cessori, e quelle calculare, e saldare, e se trovaranno havere
in mano alcuna cosa della Cong.ne quella fra otto
giorni restituire alli sig.ri del loro prossimo, come tenere
tenere fedele, et diligente conto in scritti delle cose
che loro amministraranno, e di quelle nel fine del
loro offitio darne buon conto alli loro successori.
Dichiarando ancora, che se alli Priori, che per qual
tempo saranno accadera per servitio publico anda
re in qualsivoglia luogo non possano spendere
delli denari della Cong.ne per loro magnare. Volen
do ancora, che li Priori che per tempo saranno
durante il loro offitio non possano esser convenuti
ne loro fare convenire altri nelle Cause Civili

e che li medesimi

2v

e che li medesimi Sindaci debbano risquotere tutte
l'Impositioni, e pese, che se doveranno pagare alla Città
Città fatte prima d'essi in compagnia del Pod.tà
o altro deputato dal Sig.re lo compartimento et lo faccino
in tempo, che non venga spesa sotto pena di giulij
cinq. per ciaschuno oltre il pagam.to della spesa
che venia, che al suo tempo risquotano anco il pro
vento del Marcello, e del hostaria, che incapitano
alli bisogni del Com.ne et alla conservatione della
pace, et concordia degli huomini di d.o Castello, che
con l'intervento del Pod.tà o altro deputato dal Sig.re fa-
ranno il Popolo delli Rali, delli Stimatori e M.ri di
strada e delli Guardiani della Macchia Vigne, et
Grani, che provedino circa il Marcello, e hostaria
Quando però il Sig.re volesse da se provedere a
quanto si è detto lo possa fare a suo libero ar
bitrio, e però prima ne debbano d.i Sindaci doma
ndar licenza a S.S. Ill.ma sotto la pena sud.a

Che non si possa andar all hostaria

Capi 4

Statuimo, et ordiniamo, che nessuno natiuo del Castello di

Stieno

3r

Viceno et habbitanteria esso et suo territorio possa andare all'hosteria sotto pena di giulij cinq. et nella medesima pena cada l'hoste, et sopra ciò il Podestà possa possa procedere a querela per rinuntia ex officio, et in ogni altro meglior modo, et si creda ad un solo testimonio.

Che non si vada a Macinare ad altro Molino, che a quello del sig.ri Cap. 5

Statuimo, et ordinamo, che nessuno del Castello di Viceno, ne suo distretto o habbitante possa andare a macinare ad altro Molino che a quello delli sig. Pron. di d.to Castello sotto pena di giulij cinq. oltre all'interesse del molinaro al quale ne venisse, e sopra ciò si possa procedere dal Pod.stà come nel p.o Capitolo, et si creda ad un testimonio.

Che si accompagni il S. Signor Cap. 6

Si exorta ciascheduno del d.to Castello et suo distretto et habbitante a volere accompagniare il S.r Signore

3v

mente si porta all'infermi.

Del Predicatore per la Quaretima
Cap. VII

Statuimo et ordinamo, che li Santesi quali per li tempi saranno debbono ogni anno prevedere d'un Predicatore per la Quaretima seguente al quale si dia per elemosina quella provisione, che dal Consiglio Generale sarà ordinato, et che se detti Priori circa ciò saranno negligenti, caschino in pena di cinq. giulij da pagarsi senza diminutione alcuna.

Del Guardiano delle Vigne Cap. VIII

Statuimo, et ordinamo, che li Priori quali per tempo saranno debbono ogni anno nel principio del mese d'Agosto con licenza però del nostro Priore overo suo Podestà mettere il Guardiano per le Vigne con la provisione solita e consueta e se in ciò fussero negligenti caschino in pena di cinq. giulij da pagarsi ipso facto senza diminutione alcuna.

Del Camerlengo et suo offitio Cap. IX

Statuimo

Statuimo, et ordinamo che quelli huomini chiamati et deputati a fare il Bossolo come di sopra possano e debbono ancora eleggere tre huomini, et quelli imbussolarli e cavarne uno per anno, et quello che sarà cavato si chiami Camerlengo l'offitio del quale duri un'anno continuo il quale sia obligato riscuotere interamente ogni impositioni dazio et Colletta che occorrerà per il tempo da imporsi, et pagarsi a gli huomini, et Comun.tà del Castello, e quello che riscoterà pagare a chi dall'Ill.mi Sig.ri Priori li sarà ordinato, e del resto tenerne, e renderne buon conto e quello che ricusarà di accettare tal'offitio caschi in pena di giulij quindici da pagarsi ipso facto senza diminutione alcuna.

Del Balio e suo offitio Cap. X

Statuimo et ordinamo che gli huomini chiamati a fare il Bossolo come di sopra ~~debbano~~ ancora haueranno eleggere, et imbussolare quelli huomini che a loro parerà atti ad esercitare l'offitio del Balio et ogni mese se ne dabbia cavare uno il quale habbia da

esse

4v

essere, e sia publico stato l'offitio del quale duri un
mese continuo nel qual mese debbia continuam.te essere
assistente al Pod.tà e nò partirse da lui senza licen
tia, acciò che nell'occorrente se ne possa valere il
quale durante l'offitio suo sia tenuto fare bandi, proc
cedure prcessi, et altre citatione ad ist.za della Corte, et
Comm.tà senza mercede alcuna, ma ad ist.za di particolari
debba havere un quattrino per citatione o bando,
e per prcessi informationi e requestioni da farsi dentro
al Castello un baiocco e bisognando andar fuora
un baiocco per miglio per ogni volta possa nomi
nato e tanto debbano havere per ciascuna esecutioni
reale da farsi, e per mettere in possesso de beni
stabili alcuno debba per sua mercede havere
un carlino et andando di notte sino ad un miglio
dui Carlini, e da quello in su o meno per rata
e dalli forastieri ad ogni caso come s'è detto possa
sempre pigliare il doppio, il quale debba nel
principio del suo offitio giurare in mano del
Pod.tà d'esercitare il suo offitio bene et diligentem.te
senza fraude alcuna, e nelle cose spettanti al
offitio

ffitio non sia pienamente veduta. Dichiarando, che qualunno
così estratto recusarà dell'offitio caschi ipso facto nel sud.
modo d'appl. all'Ill.mo Priori senza alcuna diminu
tione, e subbito se ne cavi un altro, il quale se ancora
lui recusarà dell'offitio caschi nel sud. modo come
di sopra, et se ne cavi un altro, et così successivamente segui
ti fino che si trovi chi accetti l'offitio, e finite le
bussole si faccino di nuovo come di sopra et tenere l'
ordine sopradetto.

Delli Stimatori o Mastri di Strada Cap. XI

Statuimo, et ordinamo che ogni anno del mese di Genn.
li Santesi con il Pad.ne o sind.co debbono eleggere dui
huomini, quali debbono essere et siano chiamati
terminatori, e mastri di strade, l'offitio de quali duri
un anno continuo, et siano tenuti nel principio del
loro offitio giurare in mano del Pad.ne di esercitare il
loro offitio bene, et diligentemente e senza fraude alcuna
e quello che ricusarà fare dell'offitio caschi in pena
di cinq. giuli ipso facto da farseli pagare senza dimi
nutione alcuna, et si elegga un altro in luogo suo, il quale
recusando caschi nella medesima pena. Quali huomini

5v

serono per terminare di spendere per quanto si estende il
distretto delle Vigne. habbiano per loro mercede due baiocchi p°
uno, e fuori del distretto un grosso per uno, hano tenuti ancora
rivedere le fontane, e strade tanto dentro come fuore del Castello
e provedere, che si mantenghino nette, et accorte, non [illegible]
di potere commandare a tutti quelli, che si trovaranno haver
guaste fonte strade o ver occupate, che fra il termine di otto
giorni si debbano rassettare tutte pene a nel pristino stato
riponere sotto pena di cinq. giulij per ciascuna [illegible]
in cui ritrovata delinquente et passato detto termine hano
tenuti denunciarli al Pod.tà tali devastatori et occupatori
inobedienti il qual Pod.tà allora sia tenuto astrengere già
fatto tali inobbedienti alla pena predetta senza alcuna
gratia e deminutione, e niente dimeno hano di incontinente
p. da d.o Pod.tà a rassettare ristorare e nel pristino stato ripo
re fonti strade come di sopra occupate et guaste sotto
la pena del doppio detto di sopra. Hano tenuti ancora
stimare tutti li danni che si trovaranno fatti nel territorio
del Castello tanto manualmente quanto con bestie in Vigne
Grani Orti et qualsivoglia altra sorte di biade et legumi
Pere Mele Noci Castagne et qualsivoglia altra sorte di
frutti, et altri danni in qualsivoglia altro modo et
Luoco

Luoco fatti, e per loro mercede habbino un baiocco per uno et p.
ciascuna stima. Dichiarando che se saranno negligenti, ò
vero non anderanno dove, et quando saranno richiesti incorrano
in pena di un giulio per ciascuna volta. Volemo ancora
che nelli stime de danni dati non potendosi havere tutti dui
li stimatori basti uno di loro con un altro che lui si eleggerà
e tanto vaglia come si fusse da tutti dui stimato. et debbino
tradori di dett'a la stima fare andare dal Pod.tà
e riferirgli come, e quanto da loro sia stato stimato.

Del Guardiano de Grani e Biade Cap. XII

Statuimo et ordinamo che ogni anno del mese di 9bre li
Priori, che in quel tempo saranno debbano con licenza
però prima ottenuta dal sig. Prior, ò suo Pod.tà mette-
re un Guardiano per la guardia de grani, biadi et
altri biadi seminati nel territorio del Castello con
la prov.ne solita, e consueta et li altri luoghi soliti
di guardare.

Dell'offitio delli Guardiani Cap. XIII

Statuimo et ordinamo, che li Guardiani delli Vigni
Grani biadi Piante et bandite che saranno eletti come

d'opra debbino prima d'esercitare l'offitio loro giurare
in mano del Pod.stà d'esercitare bene e diligen.te et senza fraude
alcuna, et accusare tutti quelli che trouaranno a dar danno
tanto manualm.te quanto con bestie hauente che possino ne possini
ne possino pigliar pene ne in qualsiuoglia altro modo
accordarsi con alcuno che haueranno trouato a dar danno
come di sopra sotto pena del falso. Volemo ancora
che li d.ti Guardiani mentre durarà l'offitio loro no
possino andare in opera con alcuno sotto pena
di un giulio per ciascuna volta, e nella medesima
pena incorra quello che le terrà ad opera. Dechia-
rando, che d.ti Guardiani se li creda con un pegno
ouero assegniandoli le bestie trouate a dar danno al
Pron.e ouero contrigniali ad altre particolar persone, e
nell'accuse in questo modo da loro fatte se li dia piena
fede. Volemo ancora che essi Guardiani siano tenuti
all'emendatione del danno ogni volta che loro no
saperanno mostrare chi l'habbia fatto. ——

Che sia lecito ad ogni uno uendere le robbe
ne da Mangiare Cap. XIIII

Statuimo et ordiniamo che ogni persona del d.o Castello

Possa

possa vendere in grosso o a minuto robbe sue da mangiare e bere ricolte nelle sue proprie possessioni, o hauti da suoi pessionarii proprij affitti o lavorecci o in socita, e quelli della Sena, o habbitanti in essa o suoi territorij ma non a forastieri, et viandanti quali debbono andare al hosteria e chi vora vendere il vino a misura debba tenere la frasca di fuori per segnio. Et dichiariamo che nessuno possa far carne per vendere o squarcione pane a vendere senza licenza della Corte con pena di cinq. giulij per ciaschedunno contrafaciente et ciascuna volta.

Quanta pena possa impone il Pod.^ta Cap.

XXV

Statuimo, et ordiniamo che il Pod.^ta nelle cause civile, et straordinarie, et danni dati possa impone la pena di un giulio, et quando fusse necessario considerata la qualita et conditioni delle persone fino a cinq. giulij da farli pagar da lui a ciascuno inobediente senza deminutione alcuna. Ma nelle cause criminale possa impone la pena pecuniaria ad arbitrio suo accio che per timore della pena

ogni uno si astenghi delle sud.te questioni, et simili in con
venienti, la qual pena tanto la possa imporre a bocca
quanto in scritti, et ogni uno si tenuto attendere alle
cose giuste, et honeste spettante all'offitio suo sotto
le pene predette come di sopra.

Che il Pod.tà sia tenuto riscuotere le cose
dell'Ill.mo sig.r Comm.tà e luoghi Pij Cap. XVI

Statuimo, et ordinamo, che il Pod.tà sia tenuto riscuotere
tutti li impositioni, et altri datij che per l'Ill.mo sig.
Prin.e overo Comm.tà del Castello saranno imposte da
quelle persone, che dal Camerlengo le saranno date per
estratto. Sia obligato ancora riscuotere le cose delli
Chiese hospidali, et altri luoghi pij ogni volta
che ne sarara richiesto, e le sud.te cose riscuotere
sommariam.te et senza strepito ne altra figura di
giustitia, e per sua mercede ne possa far pagare
se no un baiocco per ciascuna persona, che gli sarà
stata data per estratto come di sopra, et contrafacendo
cascarà in pena di cinq. giulij per ciascuna

volta d'applicarsi alla Cam.ra dell'Ill.mo Sig. Prior del Castello

Che il Pod.tà faccia dare la sicurtà Cap. 17

Statuimo, et ordiniamo, che il Pod.tà sia tenuto nel principio del suo giuram.to con ogni diligenza, et sollecitudine esortare tutti quelli che haveranno fatto questione ovvero tanto in fatti come in parole alla pace concordia, et unione, il che se non potrà ottenere, et conseguire, allora sia tenuto, e debba astringere tali questionanti a dare idonea sicurtà di non offendere scambievolm.te per se et suoi sino a 3.o grado di consanguinità, et affinità da computarsi secondo la ragion canonica sotto quelle pene che ad esso Pod.tà paveranno considerata la qualità del fatto, et condizioni delle persone, quale sicurtà si intenderà durare per sin tanto sarà fatta la pace, et ad arbitrio del Sig. Et se il Pod.tà et suo successore saranno negligenti caschino in pena di quindici giulij per ciascuna volta d'appl.ni alla Cam.ra dell'Ill.mo Sig. Prior.

Che il Podestà sia tenuto le C. spedire per sentenza Cap. 18

8v

Statuimo, et ordinamo che il Pod.à sia tenuto, et debba tutte le c.se Civile dinanti a lui comminciate spedire tra dui mesi continui, dal dì che fu dinanti a lui data la petitioni in singulis overo boca e quelle in d.o termine per sententia assolutoria e condennatoria terminare purche di tale cause d'essa ne sia ricerco e dinanti a lui fatto instantia, et da una delli parti che litiga, salvo che per le parti litiganti, e di loro commun consenso d.o termine non se prorogasse, overo che esso Podestà no fusse per giusta et legitima causa impedito, nel qual caso volemo che altro e tanto tempo di d.i mesi ancora sia. Dechiarando, che in d.o tempo di dui mesi no si intendeno li giorni feriati usiti il [illegible] nel p.o volume di Statuti, et le c.se Criminale debba spedire secondo il modo, e forma di sotto ancora nel libro de malefici Capi g.o et se in cio sara negligente cascbi in pena di venti cinq. giulij

d'applicarsi alla Cam.ra del d.o Ill.mo Sig.re x

Libro Secondo del Civile

Del modo di procedere nelle c.se Civile Cap. i

Statuimo, et ordinamo, che se alcuna persona vorrà domandare alcuna cosa in giuditio debba far citare la parte un giorno havante per il Publico del territorio [illegible] persona e la mattina seguente havante al Pod.tà li faccia la sua instantia o vero produca il suo libello in scritti, et se il Reo citato personalmente compairà et sarà la petitione semplicem.te fatta a bocca et domandarà il termine a rispondere il Pod. sia tenuto a darghelo per la prima mattina di raggione immediante seguente, ma se il Attore produrrà il libello in scritti et il Reo comparirà, et domandarà la copia con il termine a rispondere il Pod.tà glie la debba dare con il termine di 3 giorni con il qual termine tanto di 10 giorno come di tre s'intenda: se il Reo no risponde allora l'attore li potrà

potrà

10v

passata accettare la contumacia, e domandare l'esecuzioni
per la somma da lui domandata e per le spese
fatte, e se il Reo non sarà citato personalm.te si faccia
citare due volte a Casa, e si proceda come di sopra
Ma se il Reo nel tempo assignatogli comparirà, e
negarà le cose domandate allora si dij all'Attore
il termine di cinq. giorni a provare la sua inten
tion con testimoni scritture o altro legittimo modo
nel qual termine se non provarà la sua intentioni
il Reo sia assoluto e l'Attore condannato nelle
spese fatte da esso Reo. Ma se il Reo citato due volte
a Casa come sopra sarà contumace passato sia
ro però la parte compariret, et si fosse prima
le spese legittime all'Attore domandare di
essere ammesso alle sue risposte, et si fin si fosse
d.te spese sia inteso, et udito, et domandando
copia delle cose contro di lui prodotte con
il termine a rispondere il Pod.tà glie la con
ceda come di sopra. Ma se l'Attore nel termini

durante

datogli a provare producano l'Instrum.ti publici o altre
scritture all'hora il Pod.tà dia termine con la copia
se la domandarà al Reo di tre giorni ad opponere
e contradire nelle cose predette. Ma se producano
testimonij il Pod.tà dia termine al Reo con la
copia dell'Articoli se li domandarà di doi
giorni a produrre le sue interrogatorij, e li
quali dati, e dandoli li testimonij contro di lui
prodotti siano sopra quelli esaminati, e non dando
li nel termine sopradetto li testimonij all'hora siano
esaminati sopra l'articoli, et esser quelli esaminati
si facci la publicatione del processo ad ist.za di chi
la domandarà, e se decreti la copia a tutti duie le
parti con il termine di tre giorni a testificare
opponere et impugnare respettivamente et
prodotti l'eccettioni per il Reo si dia il termine
di tre giorni all'Attore a replicare et al Reo poi
a duplicare triplicare, e quatruplicare respett.
o vero semp.re con il termine di tre giorni come

11v

d'ossia, e poi si concluda in c.to ad fa.re di quella

parte, che lo domandarà, e se dia termine d'cinq.

giorni a tutte due le parte ad eleggere in Jure

il qual termine passato si proceda alla speditione

della c.ta per sentenza di fin'itiva secondo che

comportarà la giustitia. et il Pod.ta sia tenuto

e debba sempre condannare il vinto a pagare le

spese all'vincitore da tassarsi da lui, o suo successore nell'

offitio eccetto che non paresse ad esso Pod.ta che il Reo havesse

havuta giusta c.sa di litigare, nel qual caso possa esso

Reo dalle spese assolvere e liberare x

Della Citation de forastieri Cap.o 2

Statuimo et ordinamo che li forastieri quali non hanno

domicilio nel Castello di Mueno, ne suo territorio

ogni volta che occorrerà agitare contro di loro

civilmente o criminalm.te ad fattor di alcuna persona

di d.to Castello si facciano citare due volte di diecisei

giorni dalo P. Rolio del commune alla porta di d.to

Castello con alta, et intelegibile voce quali così

citati

citati si debbono aspettare ancora due altri giorni, dipoiche
dall'Attore sarà fatta la petitione in corte dinanzi al Pod.tà
il qual termine passato, e non comparendo se l'Attore accuserà
la contumacia se dichiarino per il Pod.tà contumaci, et ad ist.za
della parte si facci l'esecutioni contro di loro e loro beni
che haueranno nella giurisditioni di d.to Castello auante
però tempore le cose da trattarsi di ragioni, e se compariran-
no nel termine e se possederanno in d.ta giurisditioni
beni equiualenti alla d.ta sigurtà integri et utili, ma se non
possederanno non si ne [illegible] senza sicurtà idonea,
et questo si intende tanto se essi forastieri saranno conuenuti
quanto se faranno conuenire nel qual caso uolemo che sia
beneficio sommario, expedita ragioni et tenendo li ragioni
senza sicurtà ancor che la parte non la domandasse, gli
atti e processo fatti da essi forastieri non uagliono, e non
venghino al rog.re [illegible] in tutto e per tutto siano nulli.

Del termine da darsi a chi confessa. Cap.o 3.o

Statuimo et ordiniamo che se alcuno confessarà in giuditio
dinanzi al Pod.tà la cosa a lui domandata d.to Pod.tà
li debba dare tre giorni di tempo a pagare, e più e meno
secondo che ad esso Pod.tà parerà considerata la somma

domandata

12v

domandata, e la qualità e condizioni dell'obblighi, et al termine assegnatoli non pagherà se li farà l'esecutione per la quantità domandata, e per le spese realmente e fatte contro il creditore procederà.

Ïn quali Cause si proceda sommariamente Cap: 4

Statuimo, et ordiniamo, che sommariamente e senza strepito e figura di giuditio solamente vista la verità del fatto le c.te sopradette siano udite conosciute e terminate cioè le c.te delle Chiese hospitali, et altri luoghi pij e d'alimenti vedove pupilli et altre miserabili persone, come dell'Ill.mo Sig. Prone, e della Comm.tà contro particolari persone c.te di mangiare bere e salarij dote e beni parafernali, et fitti di terra, e per niuna fare, le c.te di esecutioni d'amministrationi di tutela, o cura, nelle quale tutte possa il Pod.stà procedere sommariamente come di sopra.

Ïn quali beni si debba fare l'esecutione Cap.o 5.

Statuimo, et ordiniamo, che nell'attioni reali si faccia l'esecutione nella cosa domandata, ancor che doppo mosso il giuditio quella tal cosa fusse in altra persona trasferita.

ma

Ma nell'attioni personali eleggendosi il creditore l'essecutione reale si farà prima nelli beni mobbili, ò se moventi, e non si essendo questi nelli beni stabbili, et ultimo nelli nomi de debbitori. Dichiarammo che se bene il creditore si eleggesse la via dell'essecutioni personale e dalla personale alla reale, per uno che via inseparat.te si dà sia fatta. Dichiaramo ancora, che non si possa fare essecutioni nelli Bovi aratorii, ne semina in tavole, ò vero in Cavale del letto, in vestimenti, ò vero panni per uso della persona, ne in panno da letto, ne a Dottori nelli libri di legge, et a soldati nell'armi eccetto che in tutti dio cioè che il debbitore non havesse altra sorte di bene che li prohibiti sopranominati, che allora volemo si possa sopra tali beni prohibiti e reservati esseguire e facendosi altrim.te l'essecutioni sia nulla di ragione et il Pod.tà sia tenuto farla subbito restituire sotto pena di cinq. giulii da incorrere per lui in ciascuna volta, che contrafarà d'applicarsi alla Cam.ra dell'Ill.mo Sig. Prione come di sopra.

Delli Pegni, e come si habbiano a bandire, e che il Pod.tà sia tenuto dare per inventario le pegni al successore Cap. 6

13v

Statuimo et ordiniamo, che fatto sarà il Pegno al debbitore ad
instanza del creditore, il creditore habbia termine cinq.
giorni a riscuoterlo e non riscuotendolo fra allora il
creditore faccia citare il debbitore a vedere commettere
le bande int.e quali commesse li bandisca tre volte per
tre diversi giorni una volta sola il giorno, e si adiudi-
chi al più offerente, e non trovandosi chi offerisca il
creditore sia obligato pigliar d.o pegno per quello sarà
stimato dalli stimatori della Com.tà et essendo stimato
più del suo credito sia tenuto restituire quel più al
debbitore padrone del pegno, e doppo che d.o pegno
sarà adiudicato overo venduto come di sopra il padrone
lo possa riscuotere fra dieci giorni, se sarà cosa
mobile, e semovente, ma essendo cosa stabile fra
venti giorni, et se scrivano per il Pod.a tutti gl'atti
che sopra di ciò occorreranno. Sia ancora tenuto il Pod.a
in fine del suo offitio consignare tutte le pegni, che
allora si ritrovarà in suo potere in mano delli
Santesi con il nome delli Padroni di d.i pegni. –

Qual C.o si compromettono Capi

Sconterimo

14r

Statuimo, et ordiniamo, che sia lite controversia o questione di qualsi voglia sorte, e quantità tra li consanguinei et affini o fra parenti sino a 3° grado da computarsi secondo le ragioni Canoniche non liquida per giur.ta o confessione il Pod.tà sia tenuto e debba a richiesta d'uno delle parti costringere ciascuno di loro del suo giuram.to detta lite causa questione o controversia far compromettere in dui huomini da chiamarsi uno per parte, quali chiamati debbono accettare tale offitio, e giurare in mano del Pod.tà di decidere laudare, e terminare ogni lite c.ta e controversia in loro compromesso tra venti giorni da dì che accetteranno di raggioni e de fatto secondo la hautorità che dalli principali litiganti a loro sarà stata data e se tra loro non fussero d'accordo chiamino un 3° il quale debba giurare come di sopra e quello che per dui di loro se sarà laudato, e deciso vaglia e tenga, purché tal laudo, e sentenza e dichiaratione si dia nel termine predetto di venti giorni, eccetto che dalla parte più breve o longo tempo nō fusse nel compromesso espresso o dichiarato nel qual termini cosi dalla parte dichiarato debbano laudare decidere, e terminare come di sopra e detto ~

14v

Delle Appellazioni Cap. 8°

Statuimo, et ordiniamo che qualunque persona del d.° Castello di Rieno si sentirà gravata dalle sentenze difinitive date dal Pod.à si possa appellare a viva voce pubblice, et in [illegible] tra dieci giorni cont.nui dal dì della sentenza data nelli quali si intendono venire ancora li giorni feriati, e tal appellazione interporre all'Ill.mo Sig.r Pron del d.° Castello, qual appellazione si debba proseguire tra dieci altri giorni simili se l'Ill.mo Sig.r Padrone starà nel d.° Castello, ma se starà lontano il Pod.à li debba assegnare il termine conveniente per potere andare a trovare d.° S.r Padrone a ragione di venti miglia per ciascuna giornata et doppo che sarà arrivato tra d.i dieci giorni far commettere la c.sa e come sarà commessa farci citare la parte dinanzi al Giudice al quale tal causa sarà stata commessa in d.° tempo di dieci giorni dati a proseguire come di sopra, e passato d.° termine la c.sa si intende deserta, e la sentenza esser passata in cosa giudicata, e se mandi ad esecuzione come se mai fosse stata

nuevo appellare, et il Pod.tà sia tenuto dare a quello che si
aspetta l'Appostoli overo littere dimissione, copia et senten
za i d'altri atti che l'appellante le domanderà, pagando li
però la sua mercede secondo la tassa nel Capitolo delle
mercede del Pod.tà posta qui di sotto.

Del giuram.to decisivo Cap. 9

Statuimo, et ordiniamo che se l'attore il quale haverà domandato alcuna
cosa in giud.o ad alcuno, et li sarà stata negata dal Reo, et esso attore
quella non possa provare li sia lecito, et possa fare il partito
del giuram.to decisivo ad esso reo che giuri, o referisca se le cose conte
nute nella sua petitione sono vere, o no, al qual reo se li dia
termine di tre giorni a deliberarsi se vole giurare, o referire
il qual termine passato, e non comparendo a giurare, o referire, si
dia il giuram.to ad esso attore, perchè è manifesta cosa brutta il
non voler giurare, ne referire, et se l'attore giurarà la sua
domanda esser vera all'hora il reo si habbia per confesso, et se
eseguisca contro di lui secondo la forma delli p.ti Statuti: ma
se il Reo nel termine comparirà a giurare le cose contenute nel
la petitione contro di lui fatta non esser vere, all'hora si intenda
di finito il giuram.to attaccato, e da tale giuram.to non si possa in
modo alcuno appellare ma la causa si intenda finita.

Che p.ma sia convenuto il p.le che la Sicurtà Cap. X

Statuimo, et ordiniamo che prima si agisca contro il principale

debitore

15v

e contro di lui, e suoi beni si farà diligenze di esecutione, e non trovandosi delli suoi beni abastanza per il creditore, allora si aggiudichi per suoi ò parte contro quella persona che haveva promesso ò fatto la sicurtà e se sarà fatto il contrario esso fatto sia nullo.

Della Successione ab intestato Cap. XCI

Statuimo, et ordinamo per conservatione dell'agnationi famigliari e Ceppo della Casa, che se alcuno padre di famiglia del Castello di Vrieco morirà senza fare testamento alcuno, lasciando doppo se figlioli maschi, e femmine allora tali figlioli femmine in esistente il maschio uno ò più dell'heredità delli beni paterni, e materni siano esclusi, ma si debbano dotare condecentemente secondo la conditioni delle persone e facultà paterne, e materne, e contentandosi le dette sorelle, e dette dote, debbano star tacite, e contente, e delli beni et heredità paterna e materna più non possano domandare. Ma se tale figlio maschio uno, ò vero più che siano accadesse morire senza figlioli legittimi, e naturali vivendo tal sorelle come di sopra escluse allora volemo, che potessero ritornare alla successione dell'heredità, e beni paterni, e materni come se non fussero state escluse. Volemo ancora, che se tale sorelle, come di sopra escluse vedove rimanessero possano ritornare a Casa de' fratelli e da loro deb[b]ano essere alimentate per tanto, che tenendo vita honesta e vedovile, le quale volemo siano tenute contribuire per detti alimenti li frutti della lor dote, mentre che con li fratelli vive ranno vedove.

Ricchi

Di chi domanda il debito pagato Cap. 12

Statuimo et ordinamo che se alcuno in giudicio domanderà il debito già pagato una volta overo domanderà più di quello che giustamente deve havere incorra ipso facto in pena del doppio della cosa domandata, e perda ogni raggione di potere la più conseguire.

De giurare alcuno sospetto fuggitivo Cap. 13

Statuimo et ordinamo che se alcuno haverà il suo debbitore forastiero, il quale non possederà beni stabili o mobili sufficienti al debbito nel detto Castello, e suo territorio, et il Creditore con giuramento affermerà quello essere suo debbitore esprimendo la quantità e la causa del debbito, et lui haverlo sospetto di fuga perche non possede beni come di sopra, il Podestà sia tenuto farlo pigliare, e quello ritenere in prigion per tanto che haverà integralmente sodisfatto il Creditore, overo darà idonea sicurtà di stare a raggione con detto creditore, altrimenti non sia tenuto esso Podestà altrimente lo relassarà sia tenuto del suo sodisfare al detto Creditore.

Che sia lecito al Debbitore offerire de suoi beni al Creditore Cap. XIV

Statuimo, et ordinamo che sia lecito al debbitore offerire delli suoi beni al creditore per non stare in prigion facendoli la lista, overo nota di tutti li suoi beni stabili mobili e semoventi integralmente e fedelmente senza occultare cosa

[illegible] altrimente perda il beneficio del p.to Statuto; et il Credi-
tore sia obligato pigliare detti beni dati nella stima esser importante
al suo credito a sua elettione per estimarli dalli stimatori della Comm.tà
o altrimente da loro non si accordaranno, eccettuati delli giurati, o
contrattati; che allora non volemo, che il debitore possa offerire li beni
come di sopra, ma si eseguisca contro di lui secondo la forma
delli p.ti Statuti.

Che li Minori non contrattino se non nel modo sottoscritto Cap.lo X5

Statuimo, et ordiamo che li minori di venticinque anni non
possino li loro beni vendere e donare permutare alienare
ò altro lungo tempo locare, o in qualsivoglia altro modo
alienare ne se, ne d.ti suoi beni in altro modo obligare in
pregiuditio loro, senza decreto del Pod.tà e la presenza, et
consenso di loro tutori, o Curatori, ~~[illegible] de doi più prossimi
loro consanguinei~~ se li haveranno, e se non l'haveranno con
la p.za e consenso di doi più prossimi loro consanguinei
della banda del Padre se ci saranno se non della banda
della Madre, e quella mancando degli altri più prossimi
a loro in grado di consanguinità, o affinità, e se altrim.te
si facesse tal Contratto obligationi locationi et aliena-
tioni si presumino fraudolente, e non vaglino di ragione
ancor che in quelle fusse apposto il giuram.to, e che etiam
si con giuram.to havessero attestato esser maggiori et renun-
tiato al beneficio della minore età, e quelle persone che
in giudi-

in giudizio avrà del contratto, et obligazioni altrimente che con
l'ragione fosse contro essi minori cascati in pena di cento
anzi giulij applicati fosse da applicarsi alla Cam.ra dell'Ill.mo Sig.r
Prin.e, e d.to contratto come di ragione sia nullo di ragione

Che li Tutori e Curatori rendino conto della loro
Amministratione Cap. 16

Item primo, et ordiniamo, che ciascun tutore, e curatore tutrice, e curatrice de Pupilli, et adulti maschi, e femmine siano tenuti ogni tre anni almeno una volta render conto dell'amministratione loro a quel fatto, e richiesta del più prossimo parente d'essi Pupilli, et adulti per fino in 3.o grado da computarsi secondo le ragioni canonica sotto pena di cinque scudi per ciascuna volta che mancasse, e nondimeno sia astretto a rendere d.ti conti, et a rifare, et resarcire a detti Pupilli et adulti tutti li danni, che havessero patito per colpa et difetto di esso tutore, e Curatore respettivamente, e se debbia come sospetto dall'officio della tutela, e cura rimovere, e privare, et il Pad.ne sia tenuto di provedere il novo tutore e Curatore si come ad essi Pupilli, et adulti conoscerà essere espediente

Che la Donna non possi la sua dote alienare
Cap. 17

Statuimo, et ordiniamo che la d.a dotata da Padre, fratello, Avo e qualsivoglia altro parente o persona non possa la sua dote alienare impegnare, overo in qualsivoglia altro modo

17v

alienare, senza licenza, ordine, e volontà di quello che havesse

dotato sua mo.e overo de suoi più prossimi parenti, et altrim.te

si facesse tale vend.te e alienationi, non vaglia di ragione, eccetto

che non ci fusse evidente, o necessaria causa di vendere, et alienare

quale si appruovi da doi più prossimi parenti della

donna, quale approvata all hora tale alienatione si

possa fare con il decreto et autorità del Pod.ta. Et il medesimo

si sia dispuonemo nelle cose dotali, che in qualsivoglia modo

si havessero da alienare costante il matrimonio, ancora

che la donna consenta tale alienatione, si debba quella

osservare, e non contravenire perche quella fragilità

che l'induce a contrattare, quella medesima l'induce a

giurare, et il medesimo si intenda dell'altri beni, e cose

di qualsivoglia sorte d'essa donna &c.

Che il venditore avvisi il Vicino più

prossimo Cap.o 18

Statuimo, et ordinamo, che se alcuno vorrà vendere alcuna cosa

stabile, tanto dentro al Castello di Vicino come fuore e suo territorio

sia tenuto, e debba Prima all habitant.e avvisare il vicino più pross.mo

et esprimere il prezzo, et altre conditioni con le quale intende

vendere tal cosa, il qual Vicino habbia tempo dieci giorni

a deliberare, et risolvere se vol tal cosa comprare o no, il qual

tempo passato e habbia per renuntiato il venditore possa

vendere a chi li piace, e piace, etc fussero più vicini tra

presenti

preferito quello il quale d.to cosa sarà più comoda secondo il giuditio del Pod.tà e delli Sind.ri Ma se la venditione sarà fatta senza la ricerca come di sopra allora il vicino habbia il termine di un anno dal dì che ne haverà havuta notitia, depositare il prezzo in mano d'idonea persona et assignare contra tale compratore et allora il Pod.tà debba dare il possesso di essa cosa al d.o vicino et astringere quel Compratore, et farli l'espr.ne della venditione, il medesimo s'osservi nelli contratti, et quelli che havevano li beni communi per indiviso ~

Delli Guadagni delle Doti Cap. 49

Statuimo et ordiniamo che se alcuna donna o dotata o maritata morirà senza figlioli maschi, o femmine, il Marito segua il suo guadagno la 3.a della dote data, o promessa, se sarà consumato il matrimonio. Ma se il marito morirà senza figlioli, o figliole della donna sua moglie, allora d.a sua moglie guadagni la 4.ta parte sopra li beni del suo marito secondo la dote data o promessa cioè il quarto della d.a dote, e per quella dote ancor che havesse figlioli d'altro mat.rio. Dichiarando, che gli heredi del marito habbino termine d'un anno a restituire la dote, et pagare d.a quarta parte, ma in tanto diano servitù alimentare d.a donna proportionabilmente secondo la quantità della sua dote già con effetto pagata ~

18v

Delli Tutori, e Curatori Cap. 20

Statuimo, et ordinamo, che nel dare li tutori e Curatori alli minori e alli quali dalli padre non sarà stato proveduto nel testamento, che prima sia preferita la madre se sarà maggiore di anni venticinq. doppo l'Avia paterna e successivamente li stretti Carnali del morto, e mancando questi il Pod. con li parenti siano tenuti il provedere de idoneo tutore e curatore respettivam.te quali debbano fare l'inventario, e tutte l'altre cose alle quali li Tutori e Curatori sono tenuti secondo la disposizioni commune.

Della Mercede del Pod.tà per li atti civili

Cap. 21

Statuimo et ordiniamo che il Pod.re del Castello di Vicino delle cause, et mistioni per sua mercede possa domandare et ricevere secondo la tassa Inf.tta e nel primo, cioè per la prima petizione un baiocco per la contumacia accusata un baiocco per ciascuno nelle cause sommarie e quando si confessa il debbito nel tempo che si commette l'esecuzione mezzo grosso per modo, ma quando si nega il debbito sia tenuto l'attore debbito pagare il d.o [illegible] fatta la negazione, et all'hora si intende contestata la lite. Per produzzioni di universe un baiocco per ciascuna scrittura prodotta. Per la copia un baiocco per facciata e la facciata sia almeno di diciotto versi, et ogni verso habbia cinq. parole

et dandole

dandole in publica forma possa pigliare il doppio. Per pro-
dutioni de testimonij quanti si siano bajocchi dieci, e per esaminarli
sopra capitoli overo le cose contenute nella petitione, ò libello, ò
altra instanza senza interrogatorij mezzo grosso per testimonio,
e sopra l'interrogatorij un grosso per testimonio. Per copia di
qualsivoglia sorte d'instrumenti un grosso. Per sentenza diffinitiva
in cause civili mezzo grosso per scudo per le sportule della
quantità, che si litiga. Per mettere il processo di cose stabbile
dentro al sacchetto un carlino, e di fuori due carlini. Per ciascun
decreto da interponersi un carlino. Per copia d'esamina un foglio
un bajocco. Per ciascun sequestro un carlino. Per ciascun compro-
messo un grosso, mezzo grosso per ciascuna parte. Per approbare
dote di Regno un bajocco. Per estrattione dalla Corte criminale
somma d'uno scudo un bajocco per ciascuna persona, e da quella
in su sia di che somma si voglia mezzo grosso per persona
dare per estrattione e l'istesso si paghi nell'estrattione dall'Atti
civili Crim.li del d.o Castello. Per ciascuna esecutione sino alla
somma d'uno scudo mezzo grosso, e da quello in su mezzo grosso
per scudo. Dichiarandosi che mettendosi esecutioni per minor
somma d'uno scudo il Cancelliere in tal caso non possa far pagare
se non l'amerca di mezzo grosso per ragione di cosa sola, e così si
intenda nell'altre somme che non ascendono allo scudo intiero.
Per andare a vedere differenze e per far ponere termini dentro
al distretto delle vigne un giulio e di fuori due giulij. Per le sportule
e sentenze assolutorie in cause civili, che ne fusse la pena

della vita scudi quattro d'oro in oro, e nelle Cause, che ne venisse il
Reo condennato nella Galera, o esilio perpetuo, o temporale due
scudi simili, et nelle cause di pena pecuniaria da cento scudi in
sù quindici giulij, e da cento in giù sino a cinquanta dieci
giulij, e da cinquanta in giù in che somma si voglia il Sig.re
habbia per d.a assolutione giulij cinq. Dichiaranno, che se bene
il Reo imputato non domandasse essere assoluto, non di meno il
Pod.à come haverà spedita la Causa nel termine nelli presen
ti statuti prefissi per sentenza difinitiva tenuto secondo
possa astringere d.o Reo a pagare le sportole secondo la tassa
di sopra notata, e ciò per le fatiche del Pod.à

Delle Ferie Cap. 22

Statuimo, et ordiniamo che il Pod.à nelli giorni, et tempi qui
sottoscritti non possa tenere, et amministrar ragione ad alcuna
persona eccetto che nelli casi qui di sotto annotati cioè nelle
C.se Ecclesiastiche et altri luoghi pij de forastieri de miserabili
bili persone, dell'Ill.mi Sig.ri Priori della Città, salarij di miete
tori, et altri operarij, c.se d'alimenti e di vetture di anima
li, et c.e criminali. Li giorni e tempi feriati sono questi
cioè il giorno della Natività di Nostro Sig.r Giesu Christo, di S.
Stefano, S. Gio.e evangelista, dell'Innocenti, di S. Silvestro, la
Circoncisione, l'Epifania, il quinto giorno di quaresima
per la Carnevale con li due giorni precedenti, tutte le Dom.e
dell'anno, la Dom.ca della Passione di Resurrettione di nostro Sig.re

con tutte

con otto giorni precedenti, e sette di seguente, il giorno della Ascensione del Sig.re con li tre giorni precedenti, il d.ì del Corpo di Christo, di S. Pietro, e S. Paolo, e di tutti gli altri Appostoli, et Evangelisti, il d.ì di tutti li Santi con il giorno seguente per la commemorazione de morti, le feste della Gloriosa Vergine, di quattro Dottori di Santa Chiesa, cioè di S. Tomasso d'Aquino S. Dionigio, San Francesco, San Antonio, S. Marco, S. Sebastiano S. Pellegrino, San Rocco, S. Rufo S.ta Maria Madalena, S.ta Lucia, tutti gli altri giorni di feste della S.ta Romana Chiesa, o altre feste che fossero di devozione o voto della Com.tà del d.o Castello, ancora li giorni del mietere si intendino feriati, quali cominciano alli 24 di Giugno, e durano sino li 16 di Agosto, e quelli della vendembia cominciano alli 21 7bre e durino sino li 10 di 8bre, nelli quali di et tempo non si possino render ragione, overo nelle Cause d'ogni sorte, so li atti e processi fatti in d.o tempo, e giorni feriati siano d'ipso iure nulli, et di nessuna efficacia o momento ~

Libro 3.° de Malefiÿ

Del modo di procedere in Malefiÿ

Cap. 1

Statuimo, et ordiniamo acciò che li delitti non rimanghino impuniti, che il Pod.tà possa in ciascun malefitio et certo, ò delitto nel quale commesso nel Castello di Vicano o suo territorio, e giurisditione, o vero altrimente gli huomini del d.to Castello, et in qualsivoglia modo procedere per inquisitione per offitio suo, e per querela accusa, o denuntia, eccetto ne adulterio, stupro, incesto, sodomia, e concubbinato nelli quali casi non possa procedere se non per accusa, o querela della parte offesa et ingiuriata e se altrimente in questi casi di sopra eccettuati procederà il processo sia nullo e non vaglia di ragioni in modo alcuno, ma in tutti li altri malefitij possa procedere d'ogni tempo ancora che fosse feriato, eccetto le ferie in honor di Dio nelli quali non possa procedere se non in delitti enormi, et atroci, e formato che havera li suoi inditioni

21v

debbia mandare la copia al Reo delinquente, che contenga
il tenore dell'Inquisitione, et termine di tre giorni a compa-
rire rispondere, e difendersi dall'Inquisitione contro di lui fatta
e formata, citato personalmente una volta, ma se sarà citato
a Casa si citi due volte con la cedola che contenghi il
tenore di detta Inquisitione lassata a Casa, e se sarà forastiere
che habbia commesso alcun delitto in detto Castello o suo
territorio si citi alla porta di detto Castello con affiggere
la Cedola che contenghi il tenore di detta Inquisitione, et in
termine di tre dì a comparire e rispondere come sopra
citati, non comparendo nel termine assegnato se li caui la
contumacia, et si pronuntiino in bando di detto Castello, e suo
territorio in quella pena, che saranno incorsi secondo
la forma delli presenti Statuti, e nel detto bando se li assegni
no ancora tre altri giorni di termine a comparire e
fare ogni loro difesa, e non comparendo in detto termine
siano poi per sentenza siano poi per sentenza
difinitiva condennati in quella pena, che saranno
incorsi secondo la forma de presenti Statuti, o altrimente di
ragione commune. Ma se compariranno nel
termine assegnato come sopra alla pena del delitto, che si
cerca sarà procurata il Podestà gli debba
dare il

dare il giuram.to di rispondere la verità dell'Inquisitione contro di loro formata, et si no vorrà dare idonea sicurtà di stare a raggioni et pagare il giudicato, et data d.a sicurtà allora il Pod.tà gli legga ovvero legger facci l'Inquisitione quale letta, et da loro intesa essi inquisiti debbano subbito rispondere confessando ò negando in tutto, ò in parte le cose che in essa inquisitione si contengono, et se confesseranno il Pod.tà gli attenga ancora cinq. giorni il termine a far ogni loro difesa, et passato d.to termine li condanni secondo la forma del p.te statuto, ò altrim.te di raggioni, et se compariranno et negaranno le cose contenute in d.a Inq.ne le cose contenute in d.a Inq.ne si ottino a vedere provare, e giurare li testimonij et se gli dia il termine di tre giorni à dare l'interrogatorij se li voranno dare, poi si examinano li testimonij, quali examinati si faccia la publicatione del processo, et si proceda innanzi alla sped.ne della causa servate sempre le cose da servarsi di raggioni citato sempre l'inquisito ad ogni atto, et si spedisca la c.sa per sentenza assolutoria, et condennatoria secondo la giustitia comportarà fra che l'Instanza nelle cause premesse in dieci giorni che in mese eccetto che il Pod.tà ne sia legittimamente impedito e nel medesimo modo si proceda quando si procede per accuse o

22v

querele, e che si osservi sempre il modo sopra detto. Ma nelli casi nelli quali ne viene la pena della Vita, o altra pena afflittiva del Corpo, si faccia catturare il Reo et mettere prigione et in questo caso non si risolva con tan-to, ma si proceda per via di costituti, o per inquisitioni o con altro meglior modo di ragione, et in questi casi non volemo, che l'Isbrigo della causa si astringa ad un mese solo, ma duri uno anno che tanto per venendo alla lettura et condennatione spedita esortando però sempre il Pod.ta alla speditione della causa più brevem.te che potrà

Delle percussioni Cap. 2°

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuna persona percoterà alcuno con mano vacua dal Collo in su cascchi in pena di cinq. giulij per una percossa sola, ma se saranno più cascchi in pena di venticinq. baiocchi per ciascuna percossa, et dal collo in giù l'ametà di d.a pena. Ma se percoterà con bastone ~~sonda~~ ferro cascchi in pena di 10 fiorini cioè di cinq. giulij per ciascuna percossa dal Collo in su senza sangue, ma se le percosse saranno con sangue senza pena

debilitazione

debilitamento di membro tre scudi per percossa ma
se sarà con debilitamento caschi in pena di sei scudi
e se sarà dal collo in su in ogni caso in ogni caso sud.to
la pena sia duppilicata, ma se percoterà con spada
stocco Pistolese o arme in asta o con qualunque
sorte d'arme offensiva dal collo in su senza sangue
caschi in pena di dui scudi per ciascuna percossa
e se con sangue senza cicatrice perpetua in pena
di cinq. scudi per ciascuna percossa ma se con cicatrice
perpetua caschi in pena di venticinq. scudi, ma se
la percossa sarà dal Collo in giù senza debilitaz.ne
di membro caschi nell'ameta della pena sud.a
ma se ci sarà debbilitaz.ne nella pena secondo la
qua, e nondimeno sia tenuto a refar li danni
spese, et interessi del percosso &c

Della Pena di Chi urtarà altri Cap.o 3.o

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno urtarà o spingerà
via con mano vacua o con spalle impingesse alcuna
persona, overo con Calci con Piedi caschi in pena di
cinq. giulij e se per tal urto, o spinta l'urtato o
spinto caschi in terra la pena sia duppilicata &

23v

Della pena di chi levasse la berretta di

testa ad altri o stracciasse panni Cap. 4°

Statuimo et ordiniamo che se alcuno coglierà la berretta

da testa ad altri ingiuriosamente ò gle la farà cadere in

pena overo straccerà le panni di dosso casschi in pena

di cinque giulij per ciascuna volta ~

Della pena di chi percuoterà con sassi

Cap. V

Statuimo, et ordiniamo che se alcuno ingiuriosamente tirerà

pietre, o sassi, e simili contro alcuna persona et non

lo coglierà paghi di pena cinque giulij per ciascuna

volta, e ciascuna pietra o sasso, ma se coglierà o percuoterà incorra nella pena che si contiene di sopra

nel Capitolo delle percussioni ~

Delle parole ingiuriosi Cap. 6°

Statuimo, et ordiniamo che se alcuno dirà ingiuriosamente

ad alcuno alcuna parola ingiuriosa come becco

Cornuto Ritardo, ladro, traditore, assassino, figlio

d'una Puttana, falsario, Ruffiano, Bicchiere, Bu

fo, Ebreo, Pataruro, et simile parole ingiuriose

incorra

in corra nella pena d'iiij giulij per ciascuna
volta, et ciascuna ~~[illegible]~~ parola, e nel istessa
pena incorra se a danno di buona fama dirà
Puttana Ruffiana, Ribalda, malvaia, fatture(?)
chiara(?) Caccaccia ladra, et simile parole ingiuriose
vole. Ma se dirà ingiuriosam.te si venga il
Carboncello Conciaro Vermicione Angui[n]aglia, la
Suppa(?), il Fasugaro(?), il Caca sangue, et simile parole
ingiuriose caschi in pena per ciascuna volta
et ciascuna parola, se ancora a torto diffamarà
alcuna persona oltre la restitutione della fama
incorra nella pena d'iiij giulij per ciascuna
volta. Ma se dirà alcuna parola dishonesta
et brutta alla pre.ntia di donne o altre persone
honeste caschi in pena di iii giulij per ciascuna
volta, et ciascuna parola. Se ancora ingiuriosam.te
mentirà alcuno per la gola, o dirà se ne menti la
venirà pagli di pena iiij giulij per ciascuna
parola, et ciascuna volta o mentita sud.ta

Della pena di chi biastema Dio et le Santi Cap. 7

Statuimo et ordiniamo, che se alcuno biastemerà o
Maledirà

malediria il santissimo nome di Dio di Giesù Christo nostro
salvatore, o lo Spirito Santo o la Santissima Trinità o la beata Vergine
Maria ingiuriosamente dicesse maledetto sia o ancora dicesse per
lo corpo, per la Potenza, per la sangue o al dispetto, et
simili parole in ciò per la prima volta in pena
di venti cinque giulij per la 2.a volta la pena del doppio e
per la 3.a la pena sia triplicata per ciascuna volta
et parola e biastema sopradetta e se la 3.a volta incorrerà
in simile biastema debba essere legato con le mani
dietro, et con una mitria in testa alla Porta della
Chiesa del Castello un giorno di festa mentre si dice la
messa con una Carta nella lettere grosse dinanti al
petto dove sia scritto la causa perche sij stato legato in quel
luogo, e se quella medesima persona incorrerà di nuovo
in simil bestemmie oltre la pena sopradetta li sia forata
la lingua. Se ancora alcuno bestemmiarà altri Santi
o Sante caschi in pena di uno scudo per ciascuna
volta, e nella medesima ~~incorra~~ incorrerà se spergiu-
rerà, o altrimente malediria come di sopra la 2.a volta
la pena sia duplicata la 3.a sia triplicata et
oltre la pena si debba ligare nel luoco come di sopra

et quella

et questa ordiniamo sia la pena d'uno sia ad esempio, et correttione di molti. Dichiarando che le sopra dette pene pecuniarie si facino pagare senza diminutione alcuna.

Delle Pene delle Donne e Minori Cap. 8.°

Statuimo et ordinamo che se alcuna Donna overo maschio minore di 14 anni incorresse o commettesse alcun delitto in fatti o in parole per il quale si havesse da imponere pena pecuniaria, allora volemo che tal Donna o minore siano puniti nell'ameta della pena che veneriano puniti li maggiori di 18. età, ma se la pena del delitto sarà afflittiva del corpo siano puniti secondo la raggioni commune

De Furti et loro pena Cap. 9.°

Statuimo, et ordinamo, che se alcuno furarà alcuna cosa mobbile o semovente di valore di cinq. giulij in giù paghi la pena d'uno scudo, et da quello in sù sino a 25 giulij quattro scudi, e da quello in sù sino a dieci scudi paghi sei scudi

25v

et debba stare un giorno legato alla mercina, et da quello in su sino a venti cinq. scudi paghi dieci scudi e da quello in su sia di che valuta si voglia paghi di pena scudi quindici et in ogni caso sia tenuto alle emendationi, et refettione del danno al Padrone della cosa rubbata, e se quello, che haverà commesso il furto non potrà pagar le sopra d.te pene sia corporalmente punito ad arbitrio dell'Ill.mo Sig. Prone del Castello di Uicino. Ma se alcuno più volte in varij et diversi tempi haverà rubbato cosa alcuna ancor che li furti siano di poco valore sia punito nella pena legale. Dichiarando che per li frutti et herbe colte nelle vigne e possessioni d'altri no si possa procedere per furto per rigore di questo presente capitolo, ma per danno dato secondo il Cap.lo del danno dato posto più di sotto.

Della pena di chi ricetta cose rubbate Cap.o X.o

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno ricetterà alcuna

alcuno cosa rubbata incontinente incorra nella medesima pena nella quale è incorso quello che haverà rubbato, e nella medesima pena volemo che incorra quello che darà aiuto consiglio et favore o parteciparà overo in qualsivoglia modo terrà mano con quelli che commetteranno simil furti, et rubbaranno come di sopra ~

Della pena di chi robba Cappelli Cap. 11

Statuimo et ordinamo, che se alcuno furarà [illegible] paghi di pena cinq. giulij, et se furarà Cappelli d'altri, overo le guasterà paghi di pena uno scudo, et in ogni caso sia tenuto all'emendatione del danno al Pad.ne e debbia oltre la pena sopra.d.ta stare due hore legato alla Berlina con il Cappello adosso ~

Del giuramento falso Cap. 12

Statuimo et ordinamo che se alcuno in C.a di danni dati giurarà il falso paghi di pena venticinq. giulij. Ma se in C.a Civile

alcuno producerà instrumento o altre scritture false di no
ti al Pod.stà e quello usarà per difendersi delle sue rag
gioni, overo giurarà il falso, o farà testimonianza
falsa sia punito secondo la dispositioni della rag
gioni commune.

Dell'incendiarij Cap. 13.

Statuimo, et ordinamo, che se alcuno abbrugerà cap
pannette di Pastori, o qualche delle possessioni
paghi di pena cinq. giulij; Ma se studiosamente
abbrusciarà cappanna da habitare, o tenere bestia
me o stalla o casa tanto dentro al Castello come
fuori, e nel suo territorio, overo abbrugerà gra
ni, et altri biade nelli Campi, o vero nell'Ara
sia punito sia punito secondo la dispositione
della raggion comune, ma se mettera fuoco nelle
proprie stoppie senza licenza avante la
festa di S. Maria di Agosto paghi di pena
cinq. giulij, e se per colpa di quel fuoco messo
nelle proprie stoppie come di sopra alcuno
ricevesse danno nella sua possessione in

biade

brade Albere, o qualsivoglia altro modo oltre l'emen
datione del danno paghi la pena secondo la dispositione
della ragion Com.ne

Della pena di chi amazza Bestie d'altri
Cap.° 14.°

Statuimo et ordinamo, che se alcuno amazzarà ouero
torrà le bestie grosse d'altri come Vacche
Somare, Caualle, Bufali, Muli, et simili animali
paghi di pena scudi cinque per ciascu
na volta, et ciascuna bestia; Ma se amazzerà
animali o bestie minute, pecore, Capre, Porci
et simili paghi di pena uno scudo per ciascu
na volta o bestia. Ma se amazzarà Polli, come
Galline Oche Germani Anatre, et simile pa
ghi di pena un giulio per ciascuna volta, et
Pollo. Ma se amazzarà colombi di Colombara
di priuata persona del Castello paghi di pena
giulij 25 et se amazzarà delle Colombare dell
Ill.mo mio Sig.re del d.to Castello paghi di pena cin
que scudi per ciascuna volta, et ciascun Colombo
dichiarando che se alcuno ferirà alcuno delli sopra
d.ti Animali grossi o minuti et non moriranno

ne anco restaranno in modo alcuno stroppiati allora
paghi di pena un quarto delle pene soprad.te respettiua
mente, ma se ne restaranno stroppiati allora paghi
la metà delle pene sopra d.te respettiue, e non dimeno in
ogni caso sia tenuto indennizzare il danno del Pron
detti animali morti o feriti come di sopra.

Della pena di chi porta l'arme Cap. 15°

Statuimo et ordiniamo, che chi portarà per il Ca
stello alcuna sorte di Armi tanto offensiue come
difensiue senza licenza dell'Ill.mo Sig. Pron di
d.o Castello o del Pod.re in assenza di quello, di giorno
paghi di pena uno scudo, et di notte il doppio
eccetto che andanno o tornando di fuora, e non fermando
dosi in luogo alcuno.

Dell'andare di notte senza Lume Cap. 16°

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno anderà di notte
per il Castello doppo le 2 hore di notte senza lume
o ~~di Lume~~ paghi di pena due giulij.

Del riguardare le feste Commandate Cap. 17

Statuimo et ordiniamo, che tutte quelle persone, che
lauoraranno, o faranno lauorare li giorni
di feste

di fesse comandate di precetto per la S.ta Chiesa
Romana, o vero nelli giorni delli nostri avvocati
et protettore paghi di pena mezzo scudo per ciascuna
volta, et ciascuna persona, quali giorni
festivi il Pod.tà sarà tenuto farli bandire, et notificare
sempre una sera inanti altrimente non
possa procedere alla d.ta pena contro quelli i quali
per non havere sentito il bando haverando fatto
lavorato, o fatto lavorare &c.

Della pena di chi gioca a Carte Cap. 18.o

Statuimo, et ordiniamo per evitare le biastemi, bestemmie
latrocinij, questioni, altri simili inconvenienti,
che per il gioco sogliono spesse volte venire,
che se alcuno senza licenza del Pod.tà giocarà
à Carte, dadi, et simili giuochi prohibiti dalla
raggioni Canonica et Civile, sia condennato paghi di
pena cinq. giulij per ciascuna volta, et ciascuna
persona, et se tali giochi si faranno di notte la
pena si intenda dupplicata, et quello, che lascerà
giocare in casa sua in ogni caso paghi il
doppio di pena &c.

Della Pena di Chi Calpestrà Masure
prati o Mesali d'Altri Cap. 19.o

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno falsificarà alcuna sorte de
misure pesi, ò mercati da misurare, pesare, o vendere qualsivoglia
sorte di robba cosa o tenirne, respettive tanto della comm.tà
come de qualsivoglia altra particolar persona paghi di pena
giuli cinque per ciascuna volta, misura, o peso, nella qual pena
incorra se tali pesi mercati, ò misure adoprerà in vendere,
misurare, e pesare qualsivoglia sorte di robba, ò cosa, che con
sista in peso, o misura per ciascuna volta come di sopra et
in ogni caso sia sempre tenuto rifare il danno a chi l'haves
se patito per haver comprato con tali pesi, e misure non giusti
ne sattisfatti come di sopra etc.

Della pena di chi cava termini Cap. 20

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno studiosamente cavarà
romperà, leverà, o moverà alcun termine posto fra le posses
sioni d'altri per confino zappando, arando, ò in qualsivoglia
altro modo guastando paghi uno scudo per ciascun termine, e per
sona. Dichiarando che nessuna persona lavorando con zap
pe, o vero altra sorte di ferri, o arando si possa accostare
alli termini posti alle possessioni d'altri vicino a un piede
e facendo altrimente paghi di pena tre giuli per ciascun ter
mine, e ciascuna persona. Dichiarando ancora, che se alcuno
vorrà far fosse nelle sue proprie possessioni comp. ò ter
reni non si possi accostare alli termini posti vicino a un piede
e contrafacendo paghi di pena cinque giuli per ciascuna volta
et in ogni caso sopradetto sia tenuto rifare il danno a chi
l'haverà patito, e riporre il termini nel suo luogho, e rif
fare subito quello, che haverà nel modo sopradetto tolto o
guasto etc.

Della pena

Della pena di chi rimette bestie nelle Chiese Cap. 21

Statuimo, et ordiniamo che se alcuno haverà ardire rimettere alcu-
na sorte di bestie nelle Chiese tanto dentro al Castello, quan-
to fuora paghi di pena un grosso per ciascuna bestia
grossa, e mezzo grosso per bestia menuda et in ogni cos-
a di notte si raddoppia la pena, e se le bestie da loro sen-
za saputa del padrone, o pastore entrassero in alcuna
di dette Chiese paghi la metà di detta pena +

Della pena di chi ingombra le vie publiche Cap. 22

Statuimo et ordiniamo, che se alcuno ingombrarà guastarà, o im-
pedirà in qualsivoglia modo le vie publiche tanto den-
tro quanto fuori del Castello, e suo territorio paghi di pena
uno grosso per ciascuna volta, e ciascheduna persona, e sia tenuto
e condannato a rimettere, rilassare, e risarcire le vie sopra
dette +

Delle pene, che si hanno a duplicare Cap. 23 –

Statuimo et ordiniamo che le pene delle [illegible] per li quali si commet-
tono nelli luoghi e modi sottoscritti si intendino e
sia in ogni caso duplicate, cioè commessi alla presenza
dell'Ill.mo Sig. Vic.rio del Castello di Vicovaro [illegible] al Podestà
nelle chiese, nel Conseglio Generale in palazzo, ove si
renda dal Podestà la giudicia, andando, o stando al medesimo
di notte doppo il tramontar del sole et avanti il suo nasci-
mento nella rocca nelli delitti commessi in persona delli
santeri, o Camerlingo, o del [illegible] mentre dura il suo offitio
nelli delitti commessi in piazza, o in casa propria o per
occasione dell'offeso, o di suoi vicini, o dette case a tre
piedi communi. Item nelli delitti, o ingiurie commessi
e persona del [illegible] siano puniti ad arbitrio dell'Ill.mo
Padrone

Delle mitigatione delle pene Cap. 24

Statuimo, e fermamente ordiniamo, che se alcuno inquisito ac
sato, ò denuntiato d'alcun malefitio comparirà alla prima cita
tione spontaneamente dinanzi al Podestà, e confessarà il delitto
che contro di lui si cerca, volemo, che all'hora la quarta par
te della pena pecuniaria nella quale fosse incorso gli sia
effettualmente rilassata, e se il d.o inquisito, ò accusato come
di sopra haverà la pace dall'offeso avanti la condannatio
ne della qual pace ne faccia fede al Podestà per il nota
rio rogato, overo dui testimoni siano stati presenti a detta
pace, all'hora volemo un'altra quarta parte gli sia rilas
sata come di sopra. Se ancora pagherà la pena fra dieci
giorni un'altra quarta parte gli sia rilassato dichiaran
do che le d.e quarte parte, che si rilassano come di sopra si
cavino sempre di quella somma, ò pena che resta levato il
primo quarto, e come segue dell'altri quarti sopradetti &c.

Delle Assolutione delle pene Cap. 25

Statuimo, et ordinamo che se alcuno haverà accusato alcuna per
sona d'alcun malefitio, ò delitto contro di lui commesso li sia lecito
e possa domandare al Podestà che l'accusa ò querela fatta
da lui sia cassata purche domandi tal cassatione et asso
lutione inanzi alla publicatione del processo, et all'hora
il podestà sia tenuto tal accusa, ò querele cassare [illegible]
[illegible], et annullare, et per sua mercede di d.a cassatione
debba havere un giulio per soldo della pena, nella quale l'ac
cusatore fosse incorso, purche d.a mercede non passi la som
ma di cinque giulij, e sopra tal accusa, ò querela non è il
Podestà non possa più procedere in modo alcuno e se altri
mente farà ogni processo, et atti siano nulli di sua ragione. Ri
servando però li delitti per li quali ne viene la pena della
vita

vita, o altre pene afflittive del corpo sodomia, incesti, adolterij, stupri et altri delitti atroci, nelli quali niente volemo si permetta, e si conceda absolutione e compositione alcuna &c.

Della pena di chi negara il pegno Cap. 26

Statuimo et ordiniamo che se alcuno ricusera o negherà il pegno al Sindaco, o Ufficiali paghi di pena unc. quindici per ciascuna volta et ciascuna persona. Ma se alcuno ritoglierà il pegno di mano alli sudetti officiali paghi di pena unc. tre per ciascuna volta et ciascuna persona.

De Maleficij che il padre sia tenuto per il figlio Capitolo 27

Statuimo et ordiniamo che se alcun figliolo di famiglia commettesse alcun maleficio, ò delitto auvivera con il Padre ad un pane ad un vino, et sara posto la magior pena predetta allora volemo che esso padre si possa attenere, et convenire sino alla legittima ad esso figlio debbita per raggion di natura sopra l'heredità et beni paterni, non più non possa in modo alcuno esso Padre esser astretto, molestato gravato ne convenuto.

Delle pene di chi rompe ussie o porte delle Case d'altri Cap.o 28.

Statuimo, et ordiniamo che se alcuno havera ardire rompe-
re pedone o per forza aprire alcuna porta, ostio di
alcuna Casa d'altri tanto dentro come fore del Castello
et suo territorio paghi di pena cinq. scudi di gior-
no et la notte sia duplicata, et se li habitanti
di tal Casa patiranno, o ne riceveranno alcun
danno o ingiuria per d.ta frattura o apertura
oltra la d.ta pena sia punito ad arbitrio dell'Ill.mo
Sig.r Prior di d.o Castello considerato la conditio-
ne delle person, et la qualità del delitto, et altre
circostanze maturam.te pensate: Ma se alcuno
rompera qualche, o per forza aprira alcun uscio
o porta di Colombaio, Casale, Grotte, o Cappanne
dove non si habbia continuam.te dalli Priori
con la loro famiglia in questo caso paghi
pena cinq. giulij di giorno et la notte duplica-
ta et in ogni caso sia tenuto rifare il danno
al patiente, et il Pod.ta potra in questi casi
procedere

procedere per inquisitioni querela accusa, de
nuntia, et con ogni altro meglior modo di ragio
ne.

Dell'Applicatione delle Pene Cap. 29

Statuimo et ordiniamo, che il Pad.rone del Castello
di Valcerro habbia delli pene de malefitij, che
effettualmente incaminderanno la quarta parte d'
ogni somma per lui rescossa exequita overo
incamerata, et li altri tre quarti siano della
Cong.ra dell'Ill.me Vis. Prom. di d.to Castello.

Delli peni, che si contengono nelli
p.nti Statuti Cap.o 30

Statuimo et ordiniamo, che se accadera commettere
alcun malefitio, o delitto la pena del quale no
se ritrovasse specificato, et espressa nel volume
delli p.ti Statuti, allora quello, che haverà com
messo tal delitto sia castigato, et punito secon
do le constitutioni della Marca, et no trovandosi
pena decisa o determinata per d.e constitu
tioni allora sia punito secondo la Costitutione
dispositione della ragion commune.

31v

Che il sig.re possa con li sui bandi alterar le pene Cap.o 31

Dichiariamo che il con Sr.e sopradetto non intendiamo ligare le mani, et il nostro arbitrio in posser alterare et abbassar le pene nel presente statuto desiniti essendo havendo come dessi il p.te Capitolo secondo la qualità del delitto, anzi con il presente ci intendiamo simile arbitrio.

Libro 4.° de danni dati

Dell'offitio del Podestà sopra li danni dati Cap. p.°

Statuimo, et ordinamo, che il Podestà del Castello d'Olice-
no habbia piena licenza authorità potestà et giuridi-
ttione di cognoscere decidere e determinare tutte l'accu-
se querele denuntie et inquisitione fatte sopra li dan-
ni dati nel detto Castello e suo territorio contro tut-
te le persone e bestie che haveranno dato danno
in qualsivoglia luogo, et in qualsivoglia modo so-
mariamente, semplicemente, de plano e senza stre-
pito e figura di giuditio, solo veduta la verità del
fatto ancora in giorni feriati delle quali accuse querelle
denuntie, o inquisitioni detto sia un libro d.° Pode-
stà et alle sue scritture si dia piena fede. Possa
ancora procedere nelli danni dati per doi mesi fatti
inanzi al suo offitio, nelli quali il suo precessore
non havesse cominciato o cominciato e non finito di
procedere, e quelle finire decidere, e terminare, in ter-
mine di un mese dal dì che comincia l'offitio suo, e tali
secondo si dispone nel cap. seguente qui di sotto pone.

Del modo di procedere in danni dati
Cap. 2.°

Statuimo et ordiniamo, che il Podestà di Vicano proceder possa in
danni dati per inquisitioni, querele denuntie, o accuse fatte
dalli padroni delle possessioni, e luoghi, dove sia stato dato il
danno, overo delli lavoratori con licenza però delli Padroni di esse
possessioni, et ancora nelle accuse fatte dalli Guardiani del
commune, et havuta l'accusa, o querela detta quella fra
tre giorni notificare alli accusati con una cedola che contenga
il tenore di d.° accusa, e termine di tre giorni a comparire
e defendersi dall'accusa contro di esso accusato, fatta qual
cedola debbia mandare per il publico balio, e non compa-
rendo

sendo nel termine sopradetto, possa procedere all'esecutione della pena secondo la forma delli presenti statuti. Ma com- parendo nel termine il Podestà lo debbia udire, e sentire tutte le sue eccettioni, e defensioni e darli tre altri giorni di termine a provarle, e più, e meno, secondo conoscerà essere espediente, considerata la qualità del fatto e conditione delle persone, e toccate le proposte eccettioni e rilevare all'hora lo debbia assolvere, e liberare, e l'accusatore condennare secondo che la giustitia comporta. Ma se in d.o termine non farà alcuna difesa, o fatta non sarà rilevante e suffi- cientia procedere all'hora all'esecutioni della pena come è detto di sopra. Dichiarando, che basti mandare detta cedola a casa dell'accusato senza che li sia personalmente pre- sentata. Debbia ancora il Podestà brevemente spedire simili cause de dannidati in termine di un mese dal giorno, che ha- verà mandato la cedola sopradetta, et in ogni caso condem- nare l'accusato ad emendare, e rifare il danno al padro- ne e se in ciò sarà negligente caschi in pena di cinque giu- li per ciascuna volta da applicarsi alla camera dell' Ill.mo Sig.r Padrone di d.o Castello; Volemo ancora che nell' inquisitioni de dannidati basti un testimonio solo a con- vincere l'accusato, non provando esso accusato il contrario di quello che quel testimonio com.no di doi degni

Quanto, e come si creda all'Accusatore

Cap. 3.o

Statuimo, et ordiniamo, che li Padroni delle possessioni, o la- voratori come di sopra nel precedente capitolo siano cre- duti nell'accuse che loro faranno con il giuramento

cosa

et un testimonio degno di fede, e se non ci sarà testi-
monio con detto giuramento, et un pegno a suo che
mi memora qual pegno debba portarlo, e consegnarlo
al Podestà fra tre giorni dal dì che sarà stato
fatto il danno, altrimente l'accusa fatta doppo li
tre giorni non vaglia, et sia senza ragione &

Dell'applicatione delle pene in danni dati
Cap. 4°

Statuimo, et ordiniamo che le pene quali si caveranno
dalli danni dati, tutti ritrovati per via d'inquisitione
tutti siano del Podestà, ma quelli si troveranno dalle
accuse de particolari due terzi siano del Podestà
e l'altro terzo dell'accusatore, e dell'accuse del guar-
diano un terzo sia di esso guardiano, et il resto
sia del Podestà il quale possa gratiare come gli
parerà nel comporre d. pene &

Del modo di pagare le stime
Cap. 5°

Statuimo, et ordiniamo che se alcuna persona darà danno
manualmente, o con bestie in alcun luogo sia tenuto
oltre la pena che si contiene nel presente trattato
pagare l'emendatione del danno a quello che l'ha-
verà ricevuto secondo la stima fatta per il massaro
o del comune o vero per altri due huomini com.te d'
accordo chiamati il qual danno se consisterà in
grano, orzo, fave, legumi, et altre sorte di biade
sia tenuto pagare nel tempo della raccolta, ma
se consisterà in cerase, pere, mele et altri simili
frutti sia tenuto pagare in termine di cinque giorni
doppo la stima fatta.

Delle dupplicatione delle pene in danni dati

Cap. 6.°

Statuimo et ordiniamo che le pene de danni dati si habbino a dupplicare ne casi infrascritti, cioè nelli danni dati nelle possessione della Corte del Castello di Sticeno, di notte doppo il tramontar del sole, è doppo a (?) quando ancora studiosamente sarà fatto di chiarando che studiosamente s'intenda quando le bestie si trovaranno a dar danno con il campanaccio atturrato, o vero quando in(?) petto legate, et impastonate, e quando ancora li padroni guardano le bestie doue si da il danno e che li pastori stanno in luogo, che facilmente possono veder le bestie quando possono dar danno e non si usano diligenza a cacciarle fuora. Volemo ancora che le bestie forastiere trovate a dar danno nel territorio di d.° Castello in ogni caso paghino li loro padroni pena dupplicata. —

Del modo di far stimare il danno

Cap. 7.°

Statuimo, et ordiniamo se alcuno haverà riceuuto danno manualmente, o vero con bestie nelli suoi grani, orzi, fave, et altre sorte di biade, i legumi, e frutti, possi fra dieci giorni dal che haverà hauto notitia del danno dato farlo stimare dalli stimatori del commune et il Podestà haverà la sua mercede detta scrivere la stima secondo li stimatori riferiranno, quale stima se sarà sta-ta fatta avanti le calende di Maggio sia lecito tanto al padrone delle bestie, che haveranno dato danno come a quello che l'haverà riceuuto di nuovo far stimare il luogo dannificato prima che li grani et altri legumi

frutti

fatti da diputarsi maggiore, e compire alla qual stima sia di nuovo fatta in tutto, e per tutto si stia, e secondo quella il danno si paghi. Dichiarando che nel tempo di mettere, e di cogliere le carpe o lino, et altri legumi se il Padrone haverà condotto le opere o troverà all'hora esser stato fatto il danno, acciò l'opere non perdino tempo possa farlo stimare da dui dell'opere condotte ancorche fossero forestiere e quella stima valga come se fosse stata fatta dalli stimatori della Comunità:

Del modo di fare l'inquisitione

Cap. 8°

Statuimo et ordiniamo che ogni persona quale sarà stata dannificata tanto ne suoi proprii beni e possessioni come in quelle tenerà per esso d'altra a lavorare o in affitto, o con qualsivoglia altro modo locati con licentia però delli Padroni fra quattro mesi dal giorno, che sarà stato fatto il danno possa fare l'inquisitione contra tutte persone e bestie che in qualsivoglia modo gli haveranno fatto danno, et all'hora quando fa l'inquisitione possa nominare sino a tre persone, e non più senza pagare al Podestà veruna mercede alcuna.

Dell'Assolutione e cassare i danni dati

Cap. 9.

Statuimo, et ordiniamo, che nell'accuse de danni dati sia lecito all'accusatore pentirsi, e domandare l'assolutione, e cassatura dell'accusa fatta da lui, et il Podestà sia tenuto a metterla purche tal dimanda si faccia avanti che l'accusato sia condannato dal Podestà, al quale per mercede di tal cassatura se li paghi un grosso per ciascuna persona accusata di accusa come di sopra.

Della pena di chi darà danno manualmente nelle Vigne Cap. X°

Statuimo, et ordinamo, che se alcuno darà danno manualmente nelle Vigne d'altri, coglierà, o toli frutti, vite, giunchi, passoni, pertiche, fascine, et simile overo senza licentia entrarà, o coglierà, paghi di pena un giulio per ciascuna volta. Ma se in Vigne d'altri romperà, o guasterà Uvi, pali o simili overo guasterà qualsivoglia sorte di frutti dal primo di Marzo fino a tutto giugno paghi di pena 25 baiocchi per ciascuna volta et persona, e se dal primo di Luglio fino che sarà vendembiata coglierà agresta uva et altri frutti paghi di pena quindici giulij per ciascuna volta, et se ancora alcuno sarà trovato con più di tre rampazzi d'uva oltre la pena detta di sopra paghi un giulio per rampazzo siano quanti si voglia da tre in su. Volemo ancora che se alcuno solito di far danno sarà trovato a dar danno manualmente da tre volte in su oltre le pene pecuniarie debba stare un giorno intiero legato alla mettina con quelli rami o viti d'alberi o frutti che haverà colti al collo, et ogni uno lo possa beffeggiare senza pena di danni dati

delle bestie

Delle bestie grosse che daranno danno nelle Vigne d'altri Capo 11

Statuimo et ordiniamo che se alcuno darà danno con alcuna sorte di bestie grosse o vero porci da tre mesi in su nelle Vigne d'altri dalle Calende di Marzo sino che saranno vendembiate paghi di pena un giulio per bestia grossa o porco come di sopra, e se saranno da tre mesi in giu paghi la metà della pena sopradetta e se d'altro tempo dette bestie daranno danno come di sopra la pena in ogni caso sia la metà della sopradetta. Dichiariamo che le porci quali saranno trovati nelle Vigne al tempo dell'Uva, et ancora nelli horti al tempo de frutti e nell'Aie al tempo che ci saranno le grani tritati oltre la pena sopradetta sia lecito al padrone delli Vigne horti et Aie sopradetti ammazzare detti Porci senza incorrere in pena alcuna, et il porco overo uno o più che nelli detti luoghi haverà ammazzato per virtù di questo presente Statuto siano suoi, et se li intenda haverli guadagnati, et quelli al padrone in nessun modo siano tenuti rendere.

Delle bestie minute che daranno danno nelle Vigne Capo 12

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno darà danno

darà danno nelle vigne d'altri, o entrarà con pecore
o altre bestie minute dal primo di marzo sino che saranno
vendembiati paghi di pena 25 baiocchi per bianco
o nero fiocco, le quale si intendino di n.ro 25, e da quelli
in su o in giù per rata, et l'altri tempi paghi
la metà della pena sopradetta, ma se darà danno con
bestie caprine paghi dui baiocchi per bestia da
lle Calende di marzo sino che saranno vendembia
ti, e nell'altri tempi la metà delle pene sopradette.

Delli Chiusi et Orti Cap.o 13

Statuimo, et ordinamo che tutti quelli luoghi che saran
no chiusi, et circondati con siepi steccioni forni
o con altro, dove siano vite anguillare, o albori
con le vite, overo altre sorte di alberi fruttiferi
al meno di tre sorte, come fichi, cerasi, pere, mele
o a simili si intendino chiusi, et se riguardi
no come le vigne proprie, et chi darà danno in
essi manualmente quanto con bestie paghi la medesi
ma pena di sopra nominata nelli precedenti
capitoli nelle vigne con la medesima distintione.
Dichiaranno che la medesima pena paghi chi da
danno manualmente nell'orti chiusi dove saranno
legumi agrumi cavoli meloni, et altri
ortaggi

obbligo, e nel tempo, che no' si saranno pagati li amelo come sopra.

Della pena de Cani senza oncino

Cap.lo 14

Statuimo, et ordiniamo, che tutti li Cani dalli 20 di Agosto per fino che saranno vendembiate le Vigne debbano portare l'oncino attaccato al Collo, et sia cioè di Legno longo un piede alle piccoli, et alli grossi un piede e mezzo, et no' portandolo li padroni paghino di pena un grosso per ciascuna volta, che saranno trovati senza Oncino, e se saranno trovati nelle Vigne senza oncino paghino un giulio, et al padrone delle Vigne sia lecito amazzarli senza pena se nella Vigna le trovara senza oncino come sopra, et in quella l'amazzara e no' fuora della sua Vigna.

Di chi dara danno manualmente in

Grani Cap.lo 15

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno dara dano manualmente in grani, orzo, meglio, lino, Canape, fave, ceci, piselli, o altre sorte di biade, frutti o legumi seminati mietendo, coglendo, toglendo

36v

guastando, overo in qualsivoglia altro modo facendo danno e quelli via portando paghi di pena un scudo, e se non li portarà paghi cinq giulij per ciascuna volta.

Delle bestie grosse, che daranno danno nelle ~~Vigne~~ Grani Cap.o 16

Statuimo, et ordinamo che le bestie grosse come bove Cavalli Cavalle Vacche Somari bufali Muli, et simili quali daranno danno in grani orzi fave ceci piselli et altre sorte di biadi, et di legumi dal giorno, che saranno seminati sino al primo di Marzo il padrone paghi di pena mezzo ~~grosso~~ per ciascuna bestia, et ciascuna volta, e dal primo di Marzo sino che di grani grani saranno raccolti paghi di pena un grosso per ciascuna volta et ciascuna bestia come di sopra et la medesima pena paghino se le d.te bestie daranno danno nelli Meti Covelli, et mucchie di grani biadi et legumi respettivamente.

Delle bestie Menute che daranno danno nelle Grani Cap.o 17

Statuimo, et ordinamo che le bestie Menute come pecore Capre porci, et simili, che daranno danno in grani orzi fave et legumi, et altre sorte di biade dal

giorno

grano, che saranno seminati sino al primo di Marzo il padrone delli bestie paghi il pena di baiocco per ciascuna bestia sopradetta; et dal primo di Marzo, sino che li grani biadi orzi et altri legumi saranno raccolti paghi dui baiocchi per ciascuna bestia, et ciascuna volta come di sopra nella medesima pena sia punito se dette bestie daranno danno in Cordon Messi overo animali di biadi, grani, et legumi sopradetti.

Chi dara danno manualmente nelli Prati

Capo 18

Statuimo, che se alcuno manualmente dara danno nelli prati d'altri falciando l'erba dalli calendi di Marzo sino che li prati saranno falciati, et rimessi li fieni, paghi di pena cinq. giulij, et portando via il fieno oltre le pene sopradette paghi il giulio per fascio, ma se li prati guastarà con aratri o zapparli, et simili paghi di pena quindici giulij per ciascuna volta, et ciascuna persona.

Della pena delle bestie grosse

che daranno danno nelli Prati Capo 19

Statuimo, et ordinamo, che se alcuna bestia grossa come buove Cavalli Cavalle somari bufali Muli, et simili

37v

Dica danno nelle Prati dal principio di Marzo sino che saranno faleiati o rimessi i fieni il padrone paghi di pena un grosso per bestia, dichiarando che nell'altri tempi d.e bestie possano entrare nelle prati et pascolare senza pena alcuna eccetto nelli prati riservati posti a Chiusura nelli quali non sia lecito entrare o pascolare di tempo alcuno senza pena secondo li Cap.li posti di sopra nel pr.te Volume di Statuti :

De Bestie Minute, che daranno danno ne prati Cap. 20

Statuimo et ordinamo che le bestie minute quali daran no danno ne prati dal principio di Marzo sino che saranno faleiate, e levati li fieni, il padrone paghi di pena mezzo baiocco per ciascuna bestia minuta e nell'altri tempi senza pena ci possano entrare e pascolare, eccetto li Porci, quali se caccieranno nelli prati il padrone paghi mezzo grosso per ciascuno eccetto li prati serrati, et posti a chiusura ne quali ne porci, ne capre, ne altra sorte di bestie minute possano entrare senza pena :

Di chi fa via per le possessioni d'altri Cap. 21

Statuimo

Statuimo, et ordinamo, che se alcuno passando per la possessioni d'altri mentre ci sono li frutti vi faccia la via paghi di pena un Scudo, e quando non ci saranno li frutti paghi la metà della pena sopradetta.

Della pena di chi taglierà pali di Castagnio Cap. 22

Statuimo, et ordinamo, che se alcuno taglierà in pollinara pali o polloni di Castagnio paghi di pena un giulio per ciascuna volta, et pena, et oltre la detta pena mezzo baiocco per palo, e la pollinara s'intenda di tre anni dal giorno che sarà tagliata inclusivamente e se taglierà pali in altri luoghi ove siano Castagni paghi la metà della pena sopradetta, et in ogni caso l'emenda al padrone.

Della pena di chi darà danno con bestie grosse o minute in pollinare Cap. 23

Statuimo, et ordinamo, che se alcuno darà danno in pollinare di Castagnio con alcuna sorte di bestie grosse o minute cioè Capre paghi di pena un giulio per ciascuna bestia grossa o Caprina, et se ci darà danno con Porci paghi un baiocco per porco

38v

e se con bestie pecorine mezzo baiocco per pecora, et la pollezza si intenda come di sopra, nel cap.lo precedente.

Della pena di chi darà danno manualmente in Castagne Cap.lo 24

Statuimo, et ordiniamo che se alcuno darà danno manualmente in Castagne d'altri domestiche innesti di 3 anni quali taglierano paghi il pena cinq. giulij per ciascun Castagnio, e ciascuna volta, et se lo taglierà che sia di 3 anni in su paghi la pena duplicata ma se taglierà alcun castagnio, che non sia domestico o innesto come di sopra in ogni caso sopradetto paghi la camera della pena detta di sopra. Ma se alcuno taglierà o vero notabilmente intaccherà alcun ramo di Castagnio domestico paghi un giulio per ciascun ramo e se sarà alcun Castagnio non domestico la pena sarà la metà della sopradetta. Se alcuno ancora farà legna domestico paghi un giulio per soma oltre la pena sopradetta. e di Castagnio salvatico la metà come sopra. Se ancora alcuno farà carbone di qualsivoglia sorte di Castagni senza licenza del padrone paghi di pena mezzo scudo per volta. E se alcuno coglierà Castagne domestiche paghi di pena cinq. giulij per ciascuna

per ciascuna volta, e se coglierà Castagne salvatiche paghi di pena viij. grossi per volta come di sopra e se ne coglierà tante che ci voglia sacco o sacchetti o bestia per portarle allora sia punito per furto secondo la forma del p.te Statuto sopra nel Cap.lo de furti. e medesimamente sia per furto punito, chi nella macchia o altri luoghi coglierà travi travicelli limari correnti tavole o altro legname lavorato o segato di Castagno.

Delle bestie che daranno danno in Castagneti Cap.o 25

Statuimo et ordiniamo che se alcuno darà danno con alcuna sorte di bestie in Castagneti mentre ci sono le Castagne paghi di pena un grosso per bestia, e se con porci paghi di pena mezzo grosso per porco sino al numero di 25 e da quello in su la metà della detta pena e se con bestie Caprine paghi un baiocco per bestia, e se con bestie pecorine paghi mezzo baiocco per bestia e volta in ogni caso sopradetto.

Di chi maliziosa.te darà danno in Cerri o Cerq. d'altri Cap.o 26

Statuimo et ordiniamo che se alcuno darà danno maliziosa.te in cogliere rame di Cerq. Cerri o farnie

39v

o altri paghi di pena uno grosso per ciascun ramo, et se mancherà alcuno di d.ti albori paghi uno giulio per ciascun albero, e se lo taglierà da mezzo in giù paghi di pena ciascheduno sino ad una soma, et ad una soma in su il doppio, e se alcuno taglierà alcun albore sopra d.to che sia secco paghi di pena cinque giulij. Volemo ancora che si possano mozzare le frasche per la fronda per li bovi della Corona in giù senza pena pur che ci lassi una frasca per mozzicone. Se alcuno taglierà o batterà le giande di d.ti albori paghi di pena cinque grosse per volta, e se ne taglierà tante, che si adoperano, o saccherà, et le porterà overo norra portare sopra le bestie allora sia punito per furto secondo il Cap.lo de furti posto di sopra.

Delle bestie che daranno danno nelle Giande
Cap.lo 27

Statuimo, et ordinamo che se alcuno darà danno con bestie grosse nelle giande di altri paghi di pena un grosso per ciascuna bestia grossa, e se con bestie porcine o capre ne paghi mezzo grosso per ciascuna bestia sino al n.o di 25, e da quello in su l'amenda di d.ta pena, e se con bestie Pecorine paghi un baiocco per pecora e la cose

perdere

predette habbiano luoco nelle grandi bandite o fuora in verbo, ma nelli grandi; che stanno nelle compositi nd fosse bandite ne in verbo in ogni caso ci paghi la meta della pena sopradetta.

Della pena di chi taglia poli, o legna nelle polare d'altri

Capitolo 28

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno manualmente darà danno nelle polare d'altri in tagliare, o fare poli caschi in pena di cinque giuli per ciascuna persona, e volta, ma se li taglierà nelle machie d'altri paghi la metà della pena sopradetta. Se alcuno toglie in poli fatti nelle polari d'altri paghi di pena cinque grossi per ciascun fascio, e se non fosse fascio intiero paghi mezzo baiocchi per ciascun polo. Se ancora alcuno toglierà poli fatti nelle selve, o compositi d'altri paghi la metà della pena supradetta, ma se toglierà poli d'altri dentro il castello, e in vigne, o chiuse, o case, o cappanne di fuora paghi di pena cinque grossi per ciascun fascio, e se non sarà fascio intiero paghi mezzo baiocho per polo, ma se toglierà tanti, che per portarli ci menarà bestia, ancor che fosse poi impedito, e non li portasse caricare all'hora paghi di pena venticinque giuli, e se quello medesimo dal volte nel med.mo luogo sarà trovato a far simili danni all'hora in ogni caso paghi la pena duplicata, e sempre sia tenuto ad emendare il danno al patiente, se alcuno ancora toglierà legna tagliata nelle machie paghi di pena un giulio per soma, e nella med.a incorra chi farà legna secca nelle possessioni, e beni d'altri e paghi l'emenda del danno in ogni caso al padrone come di sopra

Della pena di chi coglierà frutti d'altri

Capitolo 29

Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno manualmente darà danno in cogliare

40v

alcuna sorte di frutti, che siano ne comporili d'altri, come sono noci pere, mele, e simili frutti domestici, overo quelli batti con aste, bastoni, o sassi paghi di pena cinque grossi per ciascuna persona, e ciascuna volta, e se ne coglierà tanti che li porti in sani sacchi, o sacchetti, o simili instrumenti paghi di pena duplicata. Se alcuno ancora taglierà, o sca- poderà, o romperà alcun ramo di d.i arbori, o insiti dome- stici paghi di pena ventecinque baiocchi per ciascun ramo, ma se lo taglierà da piede affatto, o lo farà seccare paghi di pena tre scudi per ciascun arboro sopradetto, se ancora alcuno caverà, o taglierà rami o alberi fruttiferi selvatici dalla possessione d'altri paghi di pena un giulio per ramo, e se lo caverà, o taglierà affatto paghi cinque giuli per ciascun albero sopradetto, ma se caverà alcun albero domestico fru- ttifero dalla possessione d'altri paghi per ciascun albero ventecinque giuli et in tutti li casi sopradetti sia tenu- to al emenda del danno al padrone che l'haverà rice- vuto secondo la stima fatta dalli stimatori del commu- ne &

Delle bestie sott'anno

Cap.o 30

Statuimo, et ordinamo, che le bestie cavalline caprine porcine maggior d'età di sei mesi siano tenute alle pene, che si contengano nelli presenti statuti, e le bestie vaccine asini- ne, e pecorine da dieci mesi in su, e da d.o tempo in giù dette bestie non siano tenute a pena alcuna eccetto ~~con~~ nelle vigne come nel capitolo delle vigne posto di sopra, ma siano tenuti al emenda del danno, che haveranno fatto secondo la sti- ma delli stimatori del commune.

Di chi

Di chi darà danno nelli pagliari Cap.° 31

Statuimo, et ordinamo, che se alcuno maliciosamente darà danno in toglier paglie da pagliari, o fieno paghi di pena cinque giuli per ciascuna volta, e ciascun foglio o crino, che ne toglie, e se più d'una volta nel med.o luogo sarà trovato a toglier paglia, o fieno come di sopra oltra le pene sopradette sia messo alla berlina per un giorno di festa acciò sia veduto da tutti. -

Delle bestie che daranno danno nelli pagliari

Cap.° 32

Statuimo et ordinamo, che se alcuno darà danno con alcuna sorte di bestie grosse in pagliari di fieno, o paglia riserrati, e chiusi con spina, o altro paghi di pena un grosso per ciascuna bestia grossa, e se con porci ci darà danno paghi mezzo grosso per porco, e per ciascun altra bestia minuta di baiochi 4.

Di chi farà pampine, o vite nelle vigne proprie, o d'altri

Cap.° 33

Statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona ne huomo, ne donna o putto possa per tempo alcuno tagliare, ne far pampine ne frasche di vite nelle vigne proprie, o d'altri, o quelle portar fuori di esse vigne sotto pena d'un grosso per ciascuna volta o persona, eccetto nel tempo dell'allogare e per matarso(?) l'uva, che all'hora il padrone delle vigne possa fare le cose predette, ma se in vigna d'altri paghi di pena un giulio per ciascuna volta volemo ancora che se alcuno taglierà nelle vigne d'altri alcune vite che faccia frutto paghi di pena cinque scudi per ciascuna vite.

Delle mitigationi delle pene nelli danni dati

Cap.° 34

Statuimo, et ordinamo, che nelle pene delli danni dati se l'accusato
comparirà nel termine datogli dal Podestà a far sue dife-
se, e confessarà l'accusa esser vera all'hora il Podestà gli
debba lasciar il quarto della pena nella quale fosse incor-
so conforme la forma delli presenti statuti +

Dell'emendatione del danno Cap. 35

Statuimo et ordinamo, che tutte quelle persone, quali manualmen-
te daranno danno, overo con bestie nelle possessioni d'al-
tri, oltre le pene ordinarie per li presenti statuti siano
ancora tenute a pagar l'emendatione del danno al padro-
ne, che l'haverà ricevuto secondo la stima, che sarà stata
fatta dalli stimatori del commune, ò vero altrimenti chiama-
ti nel tempo del [illegible] essere, ò [illegible] lini e limiti, od
secondo chiamati dalle parti dichiarando, che li danni dati
quali non si potranno stimare tanto sia l'emendatione
del danno, quanto la pena, nella quale sarà incorso quello
che l'haverà conforme la forma delli presenti statuti +

Delli polli, che daranno danno Cap. 36

Statuimo, et ordinamo, che se galline galli capponi, oche pape-
re germane, o simili daranno danni in orti vigne canipe pra-
ti quando si riguardano, o in altri luoghi, il padrone di quelli
paghi un baiocho per ciascun pollo, e ciascuna volta insieme con
il danno fatto secondo la stima fatta dalli stimatori del
commune +

Di chi darà danni manualmente nelle canne Cap. 37

Statuimo, et ordinamo, che se alcuno manualmente darà danno
cioè mozzarà canne nel canneto d'altri paghi di pena
un baiocho per ciascuna canna, che caverà ò chi di canne
paghi

paghi un mezzo grosso p(er) ciascuno, e l'emenda al padrone

Delle bestie che daranno danno ne Canneti

Cap. 38

Statuimo, et ordinamo che se alcuna sorte di bestie grosse o capre daranno danno, overo entraranno ne canneti d'altri dalle calende di febraro p(er) tutto agosto il padrone paghi di pena un grosso p(er) ciascuna testa sopradetta, e se alcuna sorte di bestia minuta paghi un baiocho p(er) testa, e nell'altri tempi in ogni caso paghi la metà della pena sopradetta

Della tannita da porci Cap. 39

Statuimo, et ordinamo che la tannita delle castagne s'intenda ogn'anno cominciare a calende di settembre e duri p(er) tutto febraro e quella delle ghianne cominci a mezzo settembre, e duri p(er) tutto febraro come di sopra

Di chi taglierà alberi domestici, o salvatichi

Cap. 40

Statuimo et ordinamo che se alcuno studiosamente taglierà overo romperà guasterà o romperà alcun albero domestico come Cerasi, peri, meli, amandole, persiche, fucune, et simili qualsivoglia in vigna, orto, o chiusa o ciascuna di più. Chi ne pure d'altri paghi di pena per ciascuno albero intero così tagliato o guasto come di sopra venti giulij pur che habbia cominciato a produrre il frutto che altrimente paghi di pena la metà et se

taglierà rame paghi cinq. grossi per ciascun ramo
Ma se d.ti alberi saranno fuora di Vigne orti, o
Chiusure paghi in ogni caso la metà delle pene sop.a
Se ancora alcuno taglierà, cincerà, troncarà, o guaste-
rà alcuna salice albuccio pioppo olmo, et simili
alberi che saranno in Vigne horti o chiusure, o altri
luochi domestici paghi di pena un scudo per cia-
scun albero, e se taglierà rami di quelle paghi un
grosso per ramo, e se sopra tale alberi vi saranno
Vite domestiche o vero pergole paghi di pena giuli
cinq. per l'albero solo, ma se taglierà affatto
l'albore paghi di pena doi scudi, ma tagliando anco
la vite paghi dieci scudi per ciascun albero e vite
e se d.ti alberi staranno in altri luochi comprendi
la pena in ogni caso la metà della sop.a detti
luochi domestici, et intendino Vigne horti, et Chiu-
sure serrati come di sopra, e tagliando vite in Vigne
o in altro luoco paghi di pena cinq. scudi.

Di chi taglierà siepe di Vigna
horto o chiusura d'altri Cap. 41

Statuimo, et ordiniamo, che alcuno [illegible]

taglierà

tagliera o guastera siepe d'alcuna parte o chiusura d'altri pagherà di pena uno giulio per ciascuna volta et sia tenuto ad emendare il danno al padrone. Volemo ancora che se la siepe pendera sopra la possessione e che adombrasse, o impedisse ricercato giudicialmente il padrone et aspettarlo per tre giorni, sia allora lecito al padrone della possessione dove la siepe pende quella talmente tagliare, che al vicino non faccia danno, e che la possessione del vicino non resti aperta talmente che fuori per quella tagliatura si possi entrare. Volemo ancora, che ciascuno quale haverà siepe sopra la via publica o vicinale sia tenuto ogni anno dalle Calende di Maggio per tutto al primo di giugno haverla tagliata, et allevata detta siepe da cima fino a terra talmente che la via publica, et vicinale rimanghi ben larga, e netta, che non dij impedimento a chi vi passa sotto pena d'uno giulio per ciascuna siepe o luogo e ciascuna volta da pagarsi ipso facto passato detto termine, e non di meno di necessità astretto ad allevarla come sopra sotto quella pena che dal Podestà allora gli sarà imposta.

Di chi attraversarà con bestie o senza per le possessioni d'altri Capo 42

43v

Statuimo et ordinamo che se alcuno attraversarà per alcune possessioni o campi d'altri seminati di qualsivoglia sorte di biade, canape, lini, fave, ceci, et altri legumi o se mente con alcuna sorte di bestie grosse dal dì che d.o campo fu seminato per sino alle calende di marzo paghi mezzo grosso per ciascuna bestia grossa et un baiocco per ciascuna bestia minuta, e se con le bestie attraversarà paghi un grosso per ciascuna volta e dalle calende di marzo sino che le biade, lini, canape e legumi saranno raccolti in ogni caso paghi la pena duplicata. Se ancora alcuno con bestie grosse traversarà forme, siepi o altri chiudimenti di vigne horti o chiuse e possessioni d'altri paghi di pena un carlino per bestia grossa, e mezzo grosso per bestia menuta, et in tutti li casi paghi l'emenda al padrone.

Delli bestie che rodano li alberi domestici d'altri Cap.o 43

Statuimo et ordinamo che se capre o altre bestie menute roderanno alcun albero domestico il padrone paghi di pena dui baiocchi per ciascuna bestia minuta et un carlino per bestia grossa, e se d.e bestie roderanno

viti

vati pergoli o olive paghi il doppio delle pene sopra d.
et in ogni caso con effetto sia tenuto pagare il danno
secondo la stima fatta.

Di chi riempirà forme d'altri Cap. 44

Statuimo, et ordiniamo che se alcuno vendolano riempirà
alcuna forma d'alcuna possessione d'altri con bestie
o senza bestie paghi di pena cinq. giulij, e nondime
no sia de fatto astretto a rifar d.a forma come era
prima.

Del ristretto delle Vigne Cap. 45

Statuimo, et ordiniamo che nessuna persona possa
menare alcuna sorte di bestie a pascolare dentro
il ristretto delle Vigne da mezzo agosto per fin che
sarà vendembiato, e per tre giorni doppo sotto pena
di pena cinq. baiocchi per ciascuna volta che sarà
contro fatto di giorno e di notte raddoppia, eccetto li
bovi aratorij quali volessero o fosse necessario venire ad
arare dentro al d. ristretto che di giorno solo si possino pa
scolare senza pena. Dichiarando che li confini del
ristretto si intendano quelli cioè quanto dura la vig.
che si da.

Che il dannificante sia tenuto all'interesse
Cap.o 46

Statuimo et ordiniamo, che in tutti li casi delli soprad.ti Capitoli del p.te libro quarto si intenda riservato il danno et interesse delle parti, al quale vogliamo che il dannificante sia tenuto.

Libro quinto delli straordinarij

Del modo di procedere nelli straordinarij
Cap. 1.°

Statuimo, et ordinamo, che il Podestà di Viceno possa in tutte le cause straordinarie procedere per via d'accusa querela denuntia e per inquisitione ex offitio suo de fatto e straordinariamente e senza alcun processo e li malfattori punire e condennare secondo le pene, che si contengano nelli capitoli qui sotto scritti ǂ

In quanto tempo li garzoni, et operarij possano domandare il salario Cap. 2.°

Statuimo, et ordinamo che li garzoni doppo un anno, che si saranno partiti, o licentiati dalli loro padroni possino domandare, e riscuotere quel salario, che in qualsivoglia modo gli sarà stato promesso, e li operarij possino fra sei mesi domandare e riscuotere la loro mercede, e passato detto anno, e li sei mesi s'intende preterita ogni loro ragione, e non possino più in modo alcuno alcuna cosa domandare, e li padroni all'hora s'intendino per virtù del presente statuto in tutto, e per tutto liberati, et assoluti et che in tutti li loro servitij siano obligati per for[sic] solidità che loro s'acconciano a padrone altrimente non possino domandare cosa alcuna ǂ

Che li garzoni siano obligati alle pene
Cap. 3.°

Statuimo et ordinamo, che le bestie per mala guardia, negligentia, ò cura delli garzoni, pastori, che n'hanno la cura daranno danno all'hora essi garzoni, e pastori vogliamo siano tenuti pagare la pena, et il danno del loro proprio, et il padrone li possa ritenere del salario quanto sarà tenuto per la pena, et il danno fatto, et il medesimo ordinamo contro li garzoni, che maliciosamente daranno danno

45v

Delle pene di chi coglie le spiche Cap. 4.°

Statuimo, et ordinamo, che nessuna persona ardischa di coglier spiche di grano, et altre biade nelli campi d'altri mentre si miete, e fin che le gregne siano raccolte, e fatti li cordoni e meta senza licentia del padrone sotto pena di vinge per ciascuna volta, e persona.

Delli sciaguatori da fossi Cap. 5.°

Statuimo et ordinamo, che nessuna persona possa fare sciaguatori per riporli nelle strade dentro le terra di pena di cinque giulij senza diminutione alcuna, ne possa fare detti sciaguatori o forme per li campi, o possessioni dove sia sopra fossi in pregiuditio del vicino, e delle strade publiche senza saputa delli mastri di strada, e con il consenso del vicino ne ancora svoltare aque che vadano nelle possessioni d'altri dove non sia solito sotto pena di cinque giulij come di sopra.

Dell'acqua piovana del svoltare Cap. 6.°

Statuimo, et ordinamo, che sia lecito, che ogni persona possa pigliare e svoltare aqua piovana, e quella raccoglier e guardarla il suo senza incorrere in pena alcuna.

Di chi piglia, o ammazza lupi Cap. 7.°

Statuimo, et ordinamo, che se alcuno de Vicino piglia lupatti piccoli nel territorio di d.° castello la communita sia tenuta dargli un grosso per lupattino, e se in d.° territorio ammazza lupo grosso maschio, la comm.ta sia tenuta darg cinque giulij per lupo, e se ammazza lupa femina dieci carlini per ciascuna lupa li si doni come di sopra
come

Come le carne morticine si vendono Cap. 8.°

Statuimo, et ordinamo, che tanto le bestie di carne tanto grosse, quanto minute ammazzati da lupi, ovvero cascati, ovvero in altro modo morti eccetto per febre, o per qualche altra infermità, o infettione il padrone le possa macellare e vendere per quel prezzo, che dal podestà e Priori gli sarà posto, et il med.mo ordinamo dell'animali salvatici presi nella caccia, et ancora del pesce contrafacendo paghi un carlino per ciascuna di carne, o pesce, che haverà venduto come di sopra. Dichiarando, che se alcuno venderà carne morta di febre, o infermità, o infettione come di sopra paghi di pena di [illegible] come di sopra e senza diminutione alcuna.

Di chi vendemia senza licenza Cap. 9.°

Statuimo, et ordinamo, che se nessuno habbia ardire di vendemiare alcuna sua vigna senza licenza dell'Ill.mo Sig.r Padrone, o del Podestà in assenza sua, e chi contrafarà paghe uno scudo di pena per ciascuna persona e ciascuna volta senza diminutione alcuna.

Della reparatione delle case communi
Cap. 10.°

Statuimo, et ordenamo, che se alcuno haverà casa commune o indivisa con alcuna persona, et uno habbiterà sopra e l'altro di sotto dichiaramo, che li fondamenti, e tetto di d.a casa quanto sarà di bisogno si facciano a spese communi di tutte due le parti, e se d.a casa haverà bisogno di

46v

essere in altro luogo, o parte di esso ogni anno sia tenuto
rispondere del suo proprio, e quello, al quale saria tocco il solco
lo detto solcare sene se asettato, et acconmodato, che
quello hostiero detto non ne senta danno alcuno +

Della pena di chi caua Gratcia Cap. 11

Statuimo et ordinamo che nessuno di Viano, a abitatore
d'esso e suo territorio ardisca, ne presuma cauare
fuor d.º luoco, ne suo territorio senza licenza dell'
Ill.mo Sig.r Prone, ò del Podesta grano orzo vena
spelta faue ceci piselli Castagne fagioli vino
olio papere oche capponi galline pollastre
et altre cose di biade legumi carne et qualsiuoglia
altra cosa di grascia sotto pena ad arbitrio dell'
Ill.mo Sig.r Padrone e della perdita della cosa caua
ta, e suo ualsente da pagarsi per ciascuna
volta e persona et il Pod.a possa procedere per
inquisitione :

Come si debbe uendere a minuto il uino
grano biade legumi : Cap. 12

Statuimo et ordinamo, che se alcuno di Viano vorra
vendere vino a minuto lo debbia vendere
con le

con le misure giuste, sotto pena assegnata da S. S.ria et
faccendo altrimente vendendo passar di pena cinq. giu-
lii per ciascuna volta, e vogliamo che con quel prez-
zo che comincia a vendere una botte la debba finire
e no la possa crescere sotto pena di un carlino per
ciascuna volta che lo venderà et haverà venduto
et incarito. Se ancora alcuno venderà grano, biade
et legume le debba vendere con le misure giuste
sotto pena di cinq. giulii per ciascuna soma et
volta, e da quella in giù per rata di d.ta pena a tal
che la pena in questo caso no sia mai minore di
cinq. giulii se ben se ne vendesse meno d'una soma
in che quantità si voglia, e nelle cose predette
S. S.ria possa procedere per inquisitione et ex officio, et
con ogni altro meglior modo di ragione.

Di chi farà bruttura nelle strade Cap. 17

Statuimo, et ordinamo, che ogni persona sia tenuta et
debbia tener netta la strada per quanto tiene et
si stende la muraglia della Casa dove habbita
di fango, letame et ogni altra bruttura sotto pena
di un giulio per ciascuna volta, et ciascuna persona

47v

volemo ancora, che chi buttara dall'uscio o fenestra alcuna bruttura o lordura Cennerne e simile nella via publica paghi di pena cinq. scotti per volta e per persona, et se alcuno ancora maggiore di dieci anni in d.e vie publiche fara sterco tanto di giorno come di notte paghi di pena cinq. giulij per ciascuna volta, e nella medesima pena incorra chi fara sterco, overo altra bruttura dinanzi alla Casa d'altri overo nelle stalle d'altri dove ci facessero come si dice del corpo. Ma se sara minore di dieci anni, e maggior di cinq. in tutte le cose sopra d.e paghi di pena un giulio per volta, et in questo caso volemo, che li padri, et gli altri capi di famiglia siano tenuti per li figli, et altri della fameglia alli pene sop.tti

Dell'acqua piovana Cap. 14

Statuimo et ordinamo, che l'acqua piovana, che casca dalli tetti, et corre per le strade del Castello debbia andare et uscire per le chiaviche et buche delli condotti, et vicoli piu vicini, accio che ogni chiavicaro et buca possi ricevere l'acqua et anda spedita come sempre e stata solita

et se

et alcuni studiosam.te facesse d.a acqua andare altrove
paghi di pena cinq. giulij per ciascuna volta et ogni
uno debba tener netti li monti et aperti per quanto
spetta a lui acciò che l'acqua possi scolare correre
per il suo viaggio, e quando si trove nessuno sporca
posta buona per le strade o vicoli letame terraccio
o altra immonditia o impedimento che bisogna sia
tenuto con la pena sopradetta

Della Mercede dell'opere Cap. 15

Statuimo et ordinamo che da quindici di ottobre
per fino al principio di marzo la mercede dell'opere
~~sia~~ di baiocchi sette e mezzo il giorno per qualsivo-
glia opera, et le spese, e dal quindici di marzo per
tutto ott.re 10 giulij et le spese, e senza spese il doppio
della quantità d'opera eccetto nel tempo di mietere che
~~allhora~~ allhora per mietere tutti et altre biadi et gra-
ni hà di dui giulij il giorno et le spese, et le donne
in ogni cosa habbiano la metà della sopradetta merce-
de, et questo si osservi tanto per gli huomini della
terra quanto per li forastieri; dichiarando che gli huo-
mini di d.o Corcello, et habbitanti nel suo territorio
quali domandaranno promettaranno daranno et ~~...~~

48v

ricercaranno più di quello ordinario di opra incorrano nella
pena di cinque giulij per ciascuna volta, e tanto più che
più havera domandato, et gliene fussi dato
come di sopra. Dichiarando ancora, che la mercede
degli opere delli Bovari ad arare dal primo di maggio
fino a tutto ottobre con il bifolco siano di giulij
per il giorno, et dal primo di 9bre per tutto Ap. le tre
con bue, et in ogni caso le spese al bifolco, et chi
contrafara incorra nella pena sop.ta

Dell'~~acqua~~ piovana del scoltare

Cap. 16°

Statuimo, et ordinamo che sia lecito, et ogni persona possa
pigliare, e scoltare l'acqua piovana, e quella raccogliere
per quanto dara il suo senza incorrere in pena alcuna.

Che le bestie non possino stare dentro al Castello

Cap. 17

Statuimo, et ordenamo, che nessuna sorte di bestie tanto
grosse, quanto minute possano stare, e pernottare dentro
al Castello di tempo alcuno sotto pena di un grosso per bestia
grossa, e mezzo grosso per bestia minuta per ciascuna volta
eccetto cavalli, cavalle, somari e somare da cavalcare
e someggiare per uso, e servitio di casa, quali vogliamo che
possino stare d'ogni tempo liberamente, e senza pena

Che

Che li abbitanti siano tenuti a dar l'opere alla Corte Cap. 18

Statuimo, et ordinamo che tutti li abbitanti del Castello di Vieno, et suo territorio siano tenuti ogni anno dalla alla Corte dell'Ill.mo Sig. Prin. di d.o Castello un'opera per fuoco a zappare, et al medesimo siano tenuti li forastieri quali possedono beni stabili in d.o Castello, et suo territorio. Volemo ancora che per ogni paro di Bovi siano tenuti ogni anno dare alla d.a Corte un'opera ad arare ad ogni richiesta di d.o Ill.mo Sig. Prin. o suoi ministri ~

Della pena di chi lava nella fonte Cap. 19

Statuimo, et ordinamo, che nessuna persona ardisca lavar panni, ne quali voglia altra cosa nella fonte publica, ne in quella buttare alcuna sorte di bruttura sotto pena di cinq. giulij per ciascuna volta et ciascuna persona et chi lavara o fara ~~buttare~~ buttara nell'Abbeveratoro paghi la metà della pena sopradetta ~

Che li Porci non vadino per il Castello Cap. 20

43v

Statuimo et ordinamo, che nessuna persona ballj andare di tempo alcuno per il Castello di Vicено
poveri vagabondi ne di giorno ne di notte sotto pena di un giulio per groso et per ciascuna volta

Statuimo et ordiniamo che nessuno delli Vassalli che abino nella tenuta del Marchesato dell'Ill.mo Sig. Sig.re Filippo
Marabottini ne adoperate piu d'una con le bestia da soma ciaschuna
andare con le legnia a vendere ne cavarli fora dalla tenuta sotto pena di Giulij cinq. ogni volta
che dal Guardiano saranno trovati con due bestie da app.to un terzo al Guardiano un terzo alli
Poveri, et un terzo al Pod.ta